

## XV.

## TORNATA DI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 1934

ANNO XIII

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Sul processo verbale.</b> . . . . .	383	Conversione in legge del Regio decreto-	
PRESIDENTE . . . . .	383	legge 10 maggio 1934, n. 989, con il	
<b>Congedi.</b> . . . . .	383	quale sono stati approvati il piano re-	
<b>Commemorazione.</b> . . . . .	383	golatore generale di massima edilizio	
PRESIDENTE . . . . .	383	e di ampliamento della città di Trieste	
<b>Nomina di un Sottosegretario di Stato</b>		e le relative norme di attuazione . .	408
<b>per la stampa e la propaganda</b>		COBOLLI-GIGLI . . . . .	408
<i>(Annunzio)</i> . . . . .	383	Conversione in legge del Regio decreto-	
<b>Disegni di legge</b> <i>(Annunzio di presenta-</i>		legge 3 maggio 1934, n. 1150, che ap-	
<i>zione)</i> . . . . .	384	prova il piano regolatore di massima	
<b>Nomina di Commissari</b> . . . . .	396	edilizio e di ampliamento della città	
PRESIDENTE . . . . .	396	vecchia di Taranto ed il regolamento	
<b>Risposte scritte ad interrogazioni</b> <i>(An-</i>		tecnico per la sua attuazione . . . .	411
<i>nunzio)</i> . . . . .	396	MAGNINI . . . . .	411
<b>Presentazione di documenti</b> <i>(Annunzio).</i>	397	Norme per la integralità della bonifica e	
<b>Decreti registrati con riserva</b> <i>(Annunzio)</i>	397	l'ordinamento dei Consorzi . . . . .	416
<b>Petizioni</b> <i>(Annunzio)</i> . . . . .	397	ANGELINI . . . . .	416
<b>Giuramento</b> . . . . .	397	MARESCA DI SERRACAPRIOLA . . . . .	426
BARBIPELLINI AMIDEI . . . . .	397	RICCHIONI . . . . .	430
<b>Sorteggio degli Uffici</b> . . . . .	397	TREDICI . . . . .	432
<b>Disegni di legge</b> <i>(Discussione):</i>		<b>Disegni di legge</b> <i>(Approvazione):</i>	
Conversione in legge del Regio decreto-		Conversione in legge del Regio decreto-	
legge 8 marzo 1934, n. 679, concer-		legge 19 aprile 1934, n. 785, che ap-	
nente il riordinamento del Segretariato		prova una Convenzione con la Società	
nazionale per la montagna . . . . .	400	Anonima Esercizio Isole Brioni per	
MICHELINI . . . . .	401	l'esercizio della linea di navigazione	
VIALE . . . . .	402	Brioni-Pola e ritorno . . . . .	399
ACERBO, Ministro . . . . .	403	Conversione in legge del Regio decreto-	
Conversione in legge del Regio decreto-		legge 19 aprile 1934, n. 786, concer-	
legge 19 aprile 1934, n. 844, che sta-		nente i nuovi impianti radiofonici per	
bilisce l'ammontare del contributo an-		il servizio di propaganda nazionale con	
nuale del Ministero dell'Aeronautica a		i Paesi lontani . . . . .	399
favore della Scuola di perfezionamento		Conversione in legge del Regio decreto-	
in ingegneria aeronautica di Torino.	405	legge 19 aprile 1934, n. 773, portante	
FERRETTI PIERO . . . . .	406	disposizioni complementari al Regio	
		decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696,	
		convertito in legge con la legge 25 ge-	
		naio 1934, n. 224, concernente la di-	
		sciplina della preparazione e del com-	
		mercio del vermut . . . . .	400

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 793, che approva una Convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria . . . . .	400	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1102, per il riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per case degli impiegati dello Stato . . . . .	414
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, che approva una convenzione modificativa con la Società anonima partenopea di navigazione esercente i servizi marittimi sovvenzionati del gruppo C (Isole Partenopee e Pontine) . . . . .	404	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.	414
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 806, relativo al sostegno del mercato granario ed al concorso dello Stato negli interessi e spese degli ammassi collettivi . . . . .	404	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per l'interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto . . . . .	415
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934, per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare . . . . .	404	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'articolo 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1186, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa . . . . .	415
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 825, concernente la riduzione delle tariffe dei pacchi postali . . . . .	405	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1116, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia . . . . .	415
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, concernente la riduzione delle tariffe telefoniche interurbane . . . . .	405	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al Commissario straordinario per l'Unione Militare. . . . .	416
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali . . . . .	405	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1240, concernente il canone della Società Italiana radio marittima . . . . .	416
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 960, concernente la proroga di due anni al pagamento delle ultime quattro annualità dovute dalla Società per la ferrovia Adriatico-Appennino, a titolo di rimborso dei sussidi straordinari concessi per l'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana . . . . .	410	<b>Convocazione degli Uffici</b> . . . . .	436
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 916, con cui vengono conferiti poteri straordinari al Regio Commissario per l'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali . . . . .	411	PRESIDENTE . . . . .	436
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne . . . . .	414	<b>Per la nascita di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia</b> . . . . .	437
		PRESIDENTE . . . . .	437
		<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
		MARESCA DI SERRACAPRIOLA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale . . . . .	437
		— Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali . . . . .	437
		<b>Disegni di legge (Votazione segreta)</b> . . . . .	438
		<b>Interrogazione (Annunzio)</b> . . . . .	443
		PRESIDENTE . . . . .	444

(Prima che la seduta abbia inizio entra nell'Aula S. E. il Capo del Governo salutato da vivissimi prolungati applausi, cui si associa il pubblico delle tribune).

**La seduta comincia alle 16.**

### Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, il verbale della seduta pomeridiana del 26 maggio scorso riguarda unicamente il mirabile discorso, primo di questa Legislatura, pronunziato dal Duce.

Ritengo che del detto verbale si debba omettere la regolamentare lettura, per considerarlo approvato per acclamazione. (*Vivissimi generali prolungati applausi — L'Assemblea scatta in piedi al grido di: Duce! Duce!*).

Il processo verbale è approvato per acclamazione.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Pasini, di giorni 15; Menegozzi, di 1; Rossi Ottorino, di 1; Del Croix, di 3; De Collibus, di 2; Biffis, di 4; per motivi di salute, gli onorevoli: De Carli Nicolò, di giorni 10; Besozzi di Carnisio, di 15; Ferroni, di 1; Calza-Bini, di 2; Marquet, di 2; Foschini, di 10; Dolfin, di 15; Muzzarini, di 10; Gianturco, di 3; Verdi, di 30; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Donegani, di giorni 3; Redaelli, di 4; Capoferri, di 5; Bombrini, di 1; Lembo, di 15; Chiarini, di 2; Cilento, di 7; Rocca, di 5; Lucentini, di 1; Bottai, di 4; Maraviglia, di 8; Ascione, di 1; Baccharini, di 1.

(Sono concessi).

### Commemorazioni.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — S. E. il Capo del Governo, i Ministri e i Deputati si alzano*). Onorevoli Camerati! Dopo l'ultima nostra riunione sono dolorosamente scomparsi: il 16 giugno l'onorevole ingegnere Vincenzo Lami, da Sogliano al Rubicone, e il 18 settembre l'onorevole avvocato nobile Spartaco Zugni Tauro, da Feltre.

La morte ha rapito improvvisamente l'onorevole Lami nel rigoglio della sua giovanile attività, mentre dirigeva a Venezia, tecnico apprezzato nel campo ferroviario, i lavori per la nuova stazione. Fu valoroso

combattente e fascista della vigilia, prodigandosi in ogni impresa che richiedesse passione e spirito di sacrificio; nelle molteplici cariche pubbliche ricoperte nella sua provincia spese le migliori energie e tutto l'entusiasmo della sua tenace anima romagnola.

Un avverso destino ha impedito al valente camerata, che apparteneva all'Assemblea dall'inizio di questa Legislatura, di potervi apportare il suo contributo di lavoro e di fede.

L'onorevole Zugni Tauro, deputato da tre Legislature, per le sue doti eminenti, per il suo spirito aperto e realizzatore, per l'assiduità ai nostri lavori s'era acquistato sicuro prestigio e larghe simpatie in questa Assemblea.

Durante l'invasione austriaca si rese benemerito per la provvida attività svolta in qualità di commissario extraterritoriale a favore delle popolazioni sofferenti sotto l'occupazione nemica.

Iscrittosi nel 1920 ai Fasci di combattimento, partecipò attivamente all'azione redentrice e nel 1921 fu membro del direttorio provinciale e del Fascio di Feltre. Numerose furono, le cariche pubbliche da lui ricoperte e in tutte egli portò quella attività diligente e quel fervore organizzativo, che, congiuntamente ai suoi meriti di agricoltore e di industriale, lo posero fra gli uomini più stimati della sua regione.

Raccogliamo un istante nel ricordo dei due camerati scomparsi, alla cui memoria va il nostro reverente e commosso saluto.

Parla il Duce!

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Il Governo si associa alle parole di cordoglio e di rimpianto pronunziate dal Presidente di questa Assemblea in memoria dei camerati scomparsi Lami e Zugni Tauro.

### Nomina di un Sottosegretario per la Stampa e per la Propaganda.

PRESIDENTE. Comunico che, in seguito alla istituzione, alla diretta dipendenza di S. E. il Capo del Governo, del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, disposta con Regio decreto del 6 settembre 1934, Sua Maestà il Re ha, con decreto di pari data, nominato, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Sottosegretario di Stato il Nobile Dottore Galeazzo Ciano dei Conti di Cortellazzo. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Con successivo decreto in data 22 novembre 1934 di S. E. il Capo del Governo, S. E. Galeazzo Ciano è stato delegato ad intervenire alle sedute del Senato del Regno e della Camera dei Deputati ed a prendere parte alle discussioni dei due rami del Parlamento, allorché si trattino affari relativi alla stampa e alla propaganda.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

#### **Dall'Onorevole Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1116, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario Straordinario del Reale Automobile Club d'Italia. (179). (12 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1213, che modifica il Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti. (194). (28 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, recante modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale. (221). (11 ottobre 1934-XII).

Istituzione dell'istruzione postmilitare. (Approvato dal Senato). (385). (10 dicembre 1934).

Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno. (Approvato dal Senato). (386). (10 dicembre 1934).

Norme sull'istruzione premilitare. (Approvato dal Senato). (387). (10 dicembre 1934).

#### **Dall'Onorevole Capo del Governo Ministro degli affari esteri:**

Conversione in legge del Regio-decreto legge 5 luglio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco

attraverso il Porto di Trieste. (185). (17 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all'«Avenant» al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928. (186). (17 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1934 del «Modus vivendi» di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934. (187). (17 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932. (188). (17 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, relativo alle facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti i «passaporti turistici» di durata limitata e i «buoni alberghieri». (193). (21 agosto 1934-XII).

Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto. (195). (29 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al *modus vivendi*, fra l'Italia e il Messico, stipulato mediante scambio di Note a Messico il 31 luglio 1934. (216). (2 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto 1934, con relativi Protocolli (finale e addizionale) di pari data. (217). (2 ottobre 1934-XII).

Approvazione della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, firmata all'Aja il 12 aprile 1933. (239). (8 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, che fissa il

trattamento economico del personale addetto alle Scuole governative all'estero e di quello comandato in Scuole od Istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero. (240). (8 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534, che ha dato esecuzione all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934. (241). (8 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, che ha dato esecuzione all'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Rumenia del 27 agosto 1924 e al relativo Protocollo di firma. (242). (8 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626, che ha dato approvazione: 1° al Trattato di Commercio e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria con Protocollo finale e Protocollo speciale; 2° alla Convenzione sanitaria veterinaria italo-bulgara con Protocollo finale; Atti stipulati in Roma il 30 luglio 1934. (243). (9 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700, che ha dato approvazione all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di note tra la Regia Legazione in Atene e il Ministero degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934 per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia. (244). (9 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1763, che ha dato esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934. (250). (13 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Turchia stipulato mediante scambio di note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella Lista 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno. (266). (23 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che ha autorizzato a concedere la garanzia statale, sino alla concorrenza del 20.5 per cento, al prestito che il Governo austriaco potrà emettere in conversione del prestito internazionale garantito 1923-1943. (296). (1° dicembre 1934-XIII).

**Dall'Onorevole Capo del Governo  
Ministro dell'Interno:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1943, n. 916, con cui vengono conferiti poteri straordinari al Regio Commissario per l'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali. (170). (26 luglio 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per l'interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto. (176). (4 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1304, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e attribuzioni dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura. (196). (30 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1317, concernente la devoluzione alla provincia di Roma del patrimonio dell'Opera Pia « Brefotrofo provinciale », con sede in Roma. (198). (1° settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al clero. (205). (11 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, concernente la ricostituzione dei Comuni distinti di Pratovecchio e di Stia, in provincia di Arezzo. (209). (21 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, portante modificazioni all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. (212). (26 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria. (254). (17 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, concernente la istituzione, con sede in Firenze, di un Ente morale denominato « Ente Nazionale per il Lavoro dei Ciechi ». (306). (3 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1852, concernente la costituzione del comune di Sestrières in

provincia di Torino. (307). (3 dicembre 1934-XIII).

Ricostituzione dei comuni distinti di Castelluccio inferiore e di Castelluccio superiore in provincia di Potenza. (366). (7 dicembre 1934-XIII).

Ricostituzione in provincia di Aosta, dei comuni di Ceresole Reale, Noasca, La Salle e Morgex e cambiamento della denominazione dei due ultimi, rispettivamente, in «Sala Dora» e «Valdigna di Aosta». (367). (7 dicembre 1934-XIII).

Ricostituzione del comune di Pignola in provincia di Potenza. (Approvato dal Senato). (283). (10 dicembre 1934-XIII).

Costituzione del Parco Nazionale dello Stelvio. (384). (10 dicembre 1934-XIII).

#### **Dall'Onorevole Ministro delle colonie:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, riflettente varianti alla ripartizione dei territori del sud tripolitano e cirenaico. (201). (9 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1165, riguardante modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane. (202). (9 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1222, riflettente il quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere alla importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717. (203). (9 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1326, riflettente la modificazione alla legge 26 giugno 1927, n. 1013, circa la pubblicazione in Tripolitania ed in Cirenaica delle leggi modificatrici dei Codici. (204). (9 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri. (213). (27 settembre 1934-XII).

#### **Dall'Onorevole Ministro di grazia e giustizia:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni. (210). (24 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise. (214). (28 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, concernente la riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notari. (215). (2 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, contenente norme intese ad alleviare l'onere degli interessi sui mutui. (282). (2 novembre 1934-XIII).

#### **Dall'Onorevole Ministro delle finanze:**

Conversione in legge del Regio-decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra. (159). (27 maggio 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1102, per il riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. (173). (3 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al Direttore generale del Banco di Sicilia dal Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto. (177). (11 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato. (189). (17 agosto 1934-XII).

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1930-31. (190). (20 agosto 1934-XII).

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1930-31. (191). (20 agosto 1934-XII).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1930-31. (192). (20 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, col quale si autorizzano assegnazioni per nuove costruzioni navali. (200) (7 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1934, n. 1170, che ha portato modificazioni al Regio decreto-legge 1º lu-

glio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di Postumia. (207). (13 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1225, che ha approvato la Convenzione stipulata tra il Regio Demanio e la Società Regie Terme di Levico-Vetriolo, per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo. (208). (19 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncegno. (211). (25 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229, che autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di lire 1,200,000,000 negli esercizi 1934-35 e seguenti per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte. (219). (9 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10, lettera b), del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della guerra e della marina. (220). (10 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro. (223). (18 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917 e 30 giugno 1934, n. 1056, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (224). (22 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, e convalidazione del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (228). (23 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512, recante il condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli di Stato. (229). (24 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1491, che modifica l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sopratassa di confine sugli olii di semi. (230). (25 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1628, recante trattamento tributario relativo ad attività concernenti il traffico aereo. (231). (27 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, concernente provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie. (232). (3 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1216, che reca norme circa la emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto per il credito navale. (236). (7 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1174, concernente operazioni di finanziamento a favore di Società di navigazione. (237). (7 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano. (238). (8 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, concernente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento ed il funzionamento della Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno. (245). (9 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1599, per la determinazione dell'ordine di ruolo degli archivisti delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926. (251). (14 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi. (253). (16 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario. (264). (22 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, recante estensione ai mutui, di cui al Regio decreto-legge

18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolzze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate. (265). (22 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, concernente disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emessi dalle società per azioni. (267). (24 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, recante provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario. (268). (24 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, che modifica il regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno. (269). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano. (270). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione. (271). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie. (272). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1492, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva. (273). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (274). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano. (275). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1535, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di

palma dum e regola la loro importazione. (276). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (277). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e dei prodotti da essi derivati, nonché dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici. (278). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, che accorda la franchigia doganale per taluni prodotti destinati ad essere impiegati al processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco. (279). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri con Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496. (280). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate. (281). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti. (285). (26 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butilxilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene. (286). (29 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso d'interesse sui mutui già concessi a Cooperative edilizie. (287). (29 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, recante proroga alle modificazioni della legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica. (288). (30 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario. (291). (30 novembre 1934-XIII).



Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1654, portante provvedimenti per l'alleviamento di taluni oneri debitorii di provincie e comuni. (292). (30 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1081, che modifica il regime doganale dei semi oleosi e degli oli relativi. (293). (30 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1583, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 30 agosto 1934, n. 1470, e 20 settembre 1934, nn. 1572 e 1573, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (294). (1º dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario e convalidazione dei decreti Reali 18 ottobre 1934, nn. 1708 e 1729, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (295). (1º dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, concernente l'emissione di due serie di buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943. (297). (1º dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1274, recante norme concernenti le operazioni riguardanti i possessori delle rendite dei titoli dei consolidati 5 per cento che ne hanno accettata la conversione in prestito redimibile 3.50 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e che risiedono negli Stati Uniti d'America. (299). (2 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende Autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario. (300). (3 dicembre 1934-XIII).

**Dall'Onorevole Capo del Governo  
Ministro della guerra:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali. (166). (14 giugno 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario. (174). (4 agosto 1934-XII.)

Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione. (175). (4 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'articolo 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1186, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa. (178). (12 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al Commissario straordinario per l'Unione Militare. (181). (12 agosto 1934-XII).

Benefici di anzianità agli ufficiali ex irredenti nominati in servizio permanente effettivo. (182) (12 agosto 1934-XII).

Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (368). (Approvato dal Senato). (7 dicembre 1934-XIII).

Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. (369). (Approvato dal Senato). (7 dicembre 1934-XIII).

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo. (379). (8 dicembre 1934-XIII).

**Dall'Onorevole Capo del Governo  
Ministro dell'aeronautica:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo annuale del Ministero dell'Aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino. (167). (23 giugno 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia Aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35. (303). (3 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, concernente alcune agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo. (304). (3 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1363, concernente il reclutamento del sottotenente maestro direttore di banda della Regia Aeronautica. (305). (3 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare della Regia Aeronautica. (349) (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica. (382). (9 dicembre 1934-XIII).

**Dall'Onorevole Ministro dell'Educazione nazionale:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1<sup>o</sup> luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. (225). (22 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, contenente provvedimenti per il funzionamento del Centro nazionale d'informazioni bibliografiche. (226). (22 ottobre 1934-XII).

Parificazione dei Patronati scolastici alle Amministrazioni dello Stato agli effetti del trattamento fiscale. (227). (22 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente la istituzione di Istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali. (233). (5 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario. (234). (5 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, concernente l'istituzione in Torino dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris ». (235). (5 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1737, contenente modificazioni della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale. (246). (10 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, concernente l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, di istituti d'istruzione media e reificazione di alcuni istituti pareggiati. (247). (10 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816, contenente disposizioni integrative dell'ordinamento universitario. (255). (20 novembre 1934-XIII).

**Dall'Onorevole Ministro dei lavori pubblici:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione. (168). (6 luglio 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1150, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città vecchia di Taranto ed il regolamento tecnico per la sua attuazione. (171). (26 luglio 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne. (172). (29 luglio 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, che approva il progetto di allargamento delle Vie S. Tommaso, Bertola e Mercanti in Torino, e di risanamento dei quartieri S. Aventino e S. Eusebio. (197). (31 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1351, riguardante l'autorizzazione ai comuni, istituti ed enti autonomi di Case popolari ed economiche a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita. (199). (4 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, recante

provvedimenti straordinari in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e valanghe in varie provincie. (256). (20 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, sull'ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada. (283). (28 novembre 1934-XIII).

**Dall'Onorevole Ministro  
dell'Agricoltura e delle foreste:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 806, relativo al sostegno del mercato granario ed al concorso dello Stato negli interessi e spese degli ammassi collettivi. (162). (31 maggio 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi. (218). (4 ottobre 1934-XII).

Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi. (248). (12 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino. (258). (21 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1934, n. 851, concernente provvidenze a favore degli essiccatoi cooperativi di bozzoli. (259). (21 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1692, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi. (262). (21 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, che reca disposizioni per i Consorzi nazionali del grano, dell'Azienda agraria, e di frutticoltura. (284). (29 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1282, recante provvedimenti a favore dei produttori di semibachi da seta. (298). (1º dicembre 1934-XIII).

**Dall'Onorevole Ministro delle comunicazioni:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, che approva una convenzione modificativa con la Società anonima partenopea di navigazione esercente i servizi marittimi sovvenzionati del gruppo C (Isole Partenopee e Pontine). (161). (30 maggio 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 825, concernente la riduzione delle tariffe dei pacchi postali. (164). (7 giugno 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, concernente la riduzione delle tariffe telefoniche interurbane. (165). (7 giugno 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 960, concernente la proroga di due anni al pagamento delle ultime quattro annualità dovute dalla Società per la ferrovia Adriatico-Appennino, a titolo di rimborso dei sussidi straordinari concessi per l'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana. (169). (8 luglio 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1240, concernente il canone della Società italiana radio marittima. (183). (13 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni. (184). (13 agosto 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, riguardante l'ampliamento della rete radiofonica nazionale. (206). (13 settembre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1235, relativo all'esercizio delle ferrovie secondarie e complementari sarde. (222). (16 ottobre 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716, concernente i provvedimenti in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonché degli agenti stessi mutilati e feriti per la Causa Fascista. (249). (12 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1757, concernente la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea. (252). (15 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1817, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società anonima di navigazione marittima « Adria ». (257). (20 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1746, concernente la tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche spedite in notevoli quantità. (260). (21 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1743, concernente

l'assegnazione di lire 30,000,000 per la costruzione degli edifici postali e telegrafici. (261). (21 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio. (263). (22 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici. (289). (30 novembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1870, riguardante le Opere di perfezionamento della « Vasca Nazionale per le Esperienze di architettura navale ». (290). (30 novembre 1934-XIII).

**Dall'Onorevole Capo del Governo  
Ministro delle corporazioni:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle Imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali. (301). (3 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, contenente le norme per la sistemazione della Compagnia chimico-mineraria del Sulcis. (302). (3 dicembre 1934-XIII).

Modifica della composizione del Comitato d'amministrazione dell'Ente « Esposizione biennale internazionale d'arte » di Venezia. (Approvato dal Senato). (380). (8 dicembre 1934-XIII).

Modifica della composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura » di Milano. (Approvato dal Senato). (381). (8 dicembre 1934-XIII).

Sono stati inoltre trasmessi dall'onorevole Presidente del Senato, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna. (160). (29 maggio 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934, per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi

all'autorità paterna o tutelare. (163). (2 giugno 1934-XII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. (308). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, che disciplina l'applicazione delle targhe metalliche, contenenti la indicazione di riconoscimento, nella parte anteriore degli automobili. (309). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1636, contenente norme per il conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, da parte dei periti industriali, diplomati secondo il vecchio ordinamento dell'istruzione tecnica. (310). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. (311). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 856, concernente l'estensione ai mutui agrari delle provvidenze speciali emanate per alleviare l'onere dei mutui fondiari. (312). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1292, contenente norme per la determinazione del tasso di capitalizzazione da adottare nel calcolo delle sovvenzioni per le ferrovie concesse all'industria privata. (313). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1598, contenente modifiche al Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, sul Governo unico della Tripolitania e della Cirenaica. (314). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1426, riguardante proroga dei termini per l'applicazione di esenzioni fiscali per i fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e del 30 ottobre 1930. (315). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1661, riguardante agevolazioni tributarie agli Istituti per le

case popolari ed economiche. (316). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1630, col quale si autorizza la spesa di lire 6 milioni per la costruzione del palazzo sede del Comando generale e di una caserma della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in Roma. (317). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1601, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 22,600,000 per i lavori di sistemazione dell'imboccatura del porto di Palermo. (318). (4 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri. (319). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie. (320). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla. (321). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio Esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899. (322). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei Caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. (323). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica. (324). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma. (325). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1663, con il quale sono state emanate norme integrative della legge 19 febbraio 1934, n. 433, per il piano regolatore di Milano. (326). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1629, recante proroga del termine assegnato al Regio Commissario per la straordinaria Amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista dell'assistenza dei dipendenti degli Enti locali. (327). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, per l'istituzione della « Federazione Nazionale Fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria ». (328). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia. (329). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale. (330). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali. (331). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1637, concernente la ricostituzione del comune di Abbassanta in provincia di Cagliari. (332). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1672, che proroga al 5 settembre 1937, il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di San Remo. (333). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco. (334). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930. (335). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1689, che reca provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica. (336). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1702, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, relativo alla fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistratale « Rosa Maltoni Muscolini ». (337). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio di Genova, Sampierdarena, per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, colle relative norme di attuazione. (338). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona adiacente alla nuova stazione di Santa Maria Novella in Firenze. (339). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1829, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di allargamento di via Milano, nella città di Genova, e suo allacciamento alla via Francia e alla via Carlo Alberto. (340). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1167, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma, all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa Madre dei Mutilati. (341). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli istituti di credito agrario. (342). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale si autorizza la concessione alla « Azienda Tramviaria Municipale di Trieste » dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, per la durata di anni 27. (343). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1754, col quale si autorizza una ulteriore spesa di lire 1.000.000 quale contributo dello Stato per il completamento del tempio votivo ai Caduti di

guerra veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia. (344). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1786, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città. (345). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa. (346). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto. (347). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione del tribunale di Lodi. (348). (5 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1256, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo. (350). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra. (351). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. (352). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1480, concernente la facoltà delegata al Ministro delle finanze di stabilire nuovi divieti e limitazioni per l'esportazione di merci dal Regno. (353). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1823, che modifica l'articolo 1, sub. 7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del Comandante del Gruppo Legioni Milizia Portuaria. (354). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, con il quale

viene resa obbligatoria la posizione della guida a destra per tutti gli autobus e gli autocarri di qualsiasi portata, di nuova costruzione, destinati ad uso sia privato che pubblico, per trasporto di persone, di cose, o adibiti ad usi speciali, immatricolati nel Regno dal 1° gennaio 1936. (355). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, contenente modificazioni alla legge 14 giugno 1928, n. 1310, che reca provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista. (356). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, col quale vengono devolute al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale. (357). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1830, che apporta alcune modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. (358). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. (359). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso. (360). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1869, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume. (361). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, relativo all'istituzione della carica di Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione. (362). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, con il quale, a modifica del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, viene variato il compenso dovuto alle aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per

il trasporto dei pacchi postali. (363). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva il servizio finora prestato nei reparti di confine della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (364). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta varianti all'articolo 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, e della Regia aeronautica, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743. (365). (6 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno. (370). (7 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. (371). (7 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica. (372). (7 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia. (373). (7 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per produzione di farine e semolini per usi alimentari. (374). (7 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni. (375). (7 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1778, che porta una aggiunta all'articolo 7 del Testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi mili-

tari della Regia marina. (376). (7 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332. (377). (7 dicembre 1934-XIII).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, che porta modifiche agli articoli 41 e 43 del Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007. (378). (7 dicembre 1934-XIII).

Tutti questi disegni di legge sono stati stampati, distribuiti e inviati alle Commissioni permanenti o agli Uffici, secondo a loro competenza.

### Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che, avvalendomi della facoltà concessami dal penultimo comma dell'articolo 12 del Regolamento della Camera dei Deputati, ho nominato commissari:

gli onorevoli camerati Bianchini, Bruchi e Da Empoli per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione di Stato e Banca, per la Legislatura in corso;

gli onorevoli camerati Jannelli, Serena e Tullio per la sorveglianza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il corrente anno;

gli onorevoli camerati Arias, Marinelli e Tassinari per la sorveglianza sull'Amministrazione del Debito pubblico, per la sessione in corso;

gli onorevoli camerati Andriani, Bianchini, Bruchi, Bacci, Cristini, Frignani, Jannelli, Maraviglia, Martire, Macarini Carmignani, Milani, Morelli Giuseppe, Pierantoni, Putzolu, Redenti, Rossi Amilcare, Rotigliano e Tumedei, per la Commissione che, a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, dovrà dare il proprio parere sui progetti di riforma del Codice civile, del Codice di procedura civile, del Codice di commercio e del Codice per la marina mercantile;

gli onorevoli camerati Caradonna, De Marsico, Farinacci, Fera, Foschini, Madia, Maggi, Pisenti e Ungaro per la Commissione, che a norma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, dovrà dare il proprio

parere sul progetto del nuovo ordinamento giudiziario;

gli onorevoli camerati Bardanzellu, Besozzi di Carnisio, Ceci, De Marsico, Gianturco, Manaresi, Teruzzi, Tringali Casanuova e Vecchini Aldo per la Commissione che, a norma dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2153, dovrà dare il proprio parere sul progetto del nuovo testo di disposizioni sulla legislazione penale militare;

gli onorevoli camerati Benni, Da Empoli e Mazzini per la Commissione che, a norma dell'articolo 2 della legge 1<sup>o</sup> maggio 1930, n. 450, dovrà dare il proprio parere sulla forma degli ordini di pagamento e compilazione ed emanazione dei Testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

gli onorevoli camerati Durini e Pace Biagio, a rappresentanti della Camera dei Deputati in seno al Consiglio Superiore Coloniale per il biennio 1935-36, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 3 aprile 1930, n. 437.

### Interrogazioni

#### con richiesta di risposta scritta.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha inviato la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole camerata Madia, annunciata nella seduta del 25 maggio.

Sarà pubblicata, a norma del Regolamento, in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Durante il periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari sono poi state presentate interrogazioni con richiesta di risposta scritta dagli onorevoli camerati Natoli, Morelli Giuseppe, Gray, e Maresca di Serracapriola.

Se ne dia lettura:

MARCUCCI *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'agricoltura, delle foreste e delle finanze, per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano di adottare a favore di quegli agrumicoltori della provincia di Messina e Catania, i quali hanno avuto distrutti dal « mal secco » parzialmente o totalmente i loro agrumeti, e se non credano, in ordine alla recrudescenza ed alla invadenza sempre crescente del male, disporre:

1<sup>o</sup>) che la lotta contro il mal secco sia condotta a spese dello Stato;



2°) che siano esentati per un periodo di anni dall'imposta fondiaria i territori colpiti;

3°) che siano concessi aiuti finanziari da parte dello Stato agli agrumicoltori per la ricostituzione degli agrumeti colpiti;

4°) che siano date agli Istituti di credito agrario disposizioni perchè dilazionino in un periodo lungo di anni i debiti agrari contratti dagli agricoltori delle zone colpite dal male. — (Trasmessa il 14 giugno 1934-XII — Pervenuta la risposta il 24 giugno 1934-XII).

« NATOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, per conoscere se, nell'alto interesse nazionale del turismo, secondando le reiterate richieste degli Enti interessati, non credano giunta l'ora di provvedere energicamente e rapidamente ai mezzi necessari per impedire la progressiva erosione della spiaggia di Viareggio, che si può prevedere completa entro breve termine, se non si dispongano d'urgenza le opere indispensabili per impedirla. E ciò in considerazione dell'interesse prevalente di quella magnifica spiaggia tirrena, di fama mondiale, che è soltanto balneare. — (Trasmessa il 7 agosto 1934-XII — Pervenuta la risposta il 13 agosto 1934-XII).

« MORELLI GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per sapere se non ritenga opportuno e possibile concedere agli ufficiali della marina mercantile sovvenzionata le riduzioni ferroviarie di cui godono già gli impiegati statali e parastatali. — (Trasmessa il 13 settembre 1934-XII — Pervenuta la risposta il 29 settembre 1934-XII).

« GRAY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga urgente e necessario colpire quella categoria di speculatori, i quali, approfittando della buona fede degli agricoltori, spacciano materiali nocivi all'agricoltura, provocando gravi danni ai singoli ed all'economia nazionale. Questi vampiri, infatti, mettono in commercio pseudo-concimi, con nomi mirabolanti, indicando nei cartellini — per sfuggire ai rigori della legge — la composizione chimica, dalla quale invece si rileva generalmente che i concimi non hanno alcun valore fertilizzante. In altri casi il prezzo — sempre altissimo — è di gran lunga superiore

a quello che si otterrebbe calcolando le unità di elementi fertilizzanti in base ai prezzi correnti sul mercato. — (Trasmessa il 27 settembre 1934-XII — Pervenuta la risposta il 4 ottobre 1934-XII).

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e delle comunicazioni hanno inviato le risposte scritte anche a queste interrogazioni.

Saranno pubblicate, a norma del Regolamento, in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

### Presentazione di documenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Capo del Governo, Ministro delle Corporazioni, ha trasmesso, a norma dell'articolo 14, secondo comma, del Regio decreto-legge 29 aprile 1933, n. 966, il bilancio relativo all'esercizio 1933 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

È stato depositato presso la Segreteria generale a disposizione degli onorevoli Deputati.

L'onorevole Ministro delle finanze ha presentato i seguenti documenti:

a termini dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, i conti consuntivi della Tripolitania, della Cirenaica, della Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1930-31. (Documenti V, VI, VII, e VIII) e le relazioni della Corte dei conti riguardanti gli stessi consuntivi (Documenti V-bis, VI-bis, VII-bis e VIII-bis);

la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1932-33 (Documento IX), sul conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1930-31 (Documento X) e sui conti consuntivi dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1930-31 (Documento XI);

la Relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e della circolazione bancaria per gli anni 1932-33 (Documento XII).

Questi documenti sono stati stampati e distribuiti.

La Corte dei conti ha trasmesso, a norma dell'articolo 32 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col Regio

(1) Vedi Allegato n. I.

decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco dei contratti i cui decreti di approvazione sono stati registrati durante l'esercizio finanziario 1933-34 e per i quali l'Amministrazione non ha seguito in tutto o in parte il parere del Consiglio di Stato.

È stato depositato presso la Segreteria generale, a disposizione degli onorevoli deputati.

### Decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha trasmesso l'elenco dei decreti registrati con riserva nella prima quindicina di agosto e nella seconda quindicina di settembre 1934-XII.

È stato stampato ed inviato alla Commissione permanente.

### Petizioni

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

7478. — Niccoli Giovanni di Andrea, guardia municipale a Santa Margherita Ligure, già in servizio durante la guerra nell'esercito austro-ungarico e poi dal 1920 al 1926 carabinieri nell'esercito italiano, chiede che gli sia riconosciuto il diritto di far parte dell'Associazione Nazionale Combattenti d'Italia.

7479. — Violante Evangelisti in Bagagnoli e Clara Evangelisti in Petrilli, orfane di guerra, chiedono il premio di nuzialità per il matrimonio contratto rispettivamente nel febbraio e nel maggio 1930.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno inviate alla Giunta delle petizioni.

### Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente nell'Aula, per la prima volta dall'inizio della Legislatura, l'onorevole camerata Barbiellini-Amidei, lo invito a prestare il prescritto giuramento. Leggo la formula:

« Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

BARBIELLINI-AMIDEI. Giuro.

### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Invito gli onorevoli Segretari a procedere al sorteggio.

DI GIACOMO e SCARFIOTTI, *Segretari*, procedono al sorteggio.

#### Ufficio I.

Angelini, Aprilis, Arcangeli, Arcidiacono, Arias, Baistrocchi, Bardanzellu, Barenghi, Bergamaschi, Bianchini, Bifani, Bolzon, Caccese, Calvetti, Cempini Meazzuoli, Coceani, Corni, Cupello, De Francisci, Del Bufalo, Del Croix, Fancello, Fassini, Ferretti Lando, Ferretti di Castelferretto, Garibaldi, Genovesi, Host Venturi, Jannelli, Maresca di Serracapriola, Menegozzi, Mezzetti Nazzeno, Milani, Negrotto Cambiaso, Nicolato, Orlandi, Pagliani, Pinchetti, Razza, Ricci Giorgio, Savini, Serena, Tarabini, Toselli, Vaselli.

#### Ufficio II.

Alberici, Alfieri, Allegreni, Ardissoni, Basile, Benni, Bilucaglia, Capri-Cruciani, Chiesa, Chierco, Cristini, Di Belsito Parodi Giusino, Durini, Ercole, Fioretti Arnaldo, Foschini, Franco, Galleni, Cervasio, Giglioli, Gorini, Gusatti Bonsembiante, Lucchini, Martire, Mazzini, Motolese, Panunzio, Paolucci, Parodi, Pasti, Preti, Puppini, Roncoroni, Sacco, Scarfiotti, Schiassi, Sertoli, Spinelli Domenico, Tallarico, Tecchio, Trapani-Lombardo, Ungaro, Vecchini Aldo, Vecchioni.

#### Ufficio III.

Barbaro, Bertagna, Bleiner, Bruni, Buronzo, Caffarelli, Chiarini, Cingolani, De Carli Nicolò, Del Giudice, De Regibus, Fani, Fioretti Ermanno, Guglielmotti, Guidi, Lai, Lessona, Malusardi, Mancini, Marchini, Marini, Marquet, Mazzetti Mario, Medici del Vascello, Mezzi, Miori, Misciattelli, Moncada di Paternò, Panepinto, Parolari, Pavolini, Pentimalli, Perna, Pierantoni, Polverelli, Postiglione, Ricchioni, Rispoli, Rocca, Suvich, Teruzzi, Valery, Vignati, Zingali.

#### Ufficio IV.

Baccarini, Barni, Biagi, Biggini, Bonardi, Borriello, Bottari Tommaso, Calza-Bini, Caprino, Caradonna, Chiarelli, De Collibus, De Marsanich, Di Giacomo, Donegani, Donella, Fabbri, Farinacci, Giannantonio, Lantini,

Lojacono, Maffezzoli, Maraviglia, Martignoni, Morelli Giuseppe, Morselli, Olmo, Orsi, Pesi, Petti, Pileri, Pirrone, Proserpio, Potzolu, Racheli, Raffaelli, Riccardi, Scotti, Serono, Spinelli Francesco, Suppiej, Tassinari, Verdi, Vezzani.

*Ufficio V.*

Agodi, Amato, Arnoni, Balbo Italo, Baldi Giovanni, Bernocco, Besozzi di Carnisio, Bonfatti, Borghese, Buffarini Guidi, Buttafocchi, Canelli, Cao, Capoferri, Ciardi, Coselschi, De Carli Felice, Dentice Di Frasso, Diaz, Donzelli, Felicioni, Fera, Gastaldi, Ghigi, Gibertini, Giovannini, Jung, La Rocca, Lualdi, Lucentini, Luzzati, Maggi, Manaresi, Marchi, Mori Nino, Muzzarini, Paolini, Pellizzari, Pisenti Pietro, Romano, Rossi Amilcare, Sangiorgi, Scorza, Steiner.

*Ufficio VI.*

Andriani, Antonelli, Bacci, Bibolini, Bombini, Bresciani, Carusi, Ceci, Ciarlantini, Costamagna, Fantucci, Ferragatta Gariboldi, Ferretti Giacomo, Frignani, Gennaioli, Giordani, Giunti Pietro, Iglori, Lanfranconi, Locurcio, Madia, Mantovani, Marcucci, Michelini, Moro Aurelio, Natoli, Olivetti, Orano, Pace Biagio, Pace Nicola Tommaso, Pala, Pavoncelli, Redaelli, Redenti, Sansanelli, Sciarra, Solmi, Trigona, Tullio, Urso, Usai, Vecchini Rodolfo, Viale, Volpe.

*Ufficio VII.*

Acerbo, Anitori, Baragiola, Begnotti, Belli, Bonomi, Bruchi, Carlini, Carretto, Castellino, Catalano, Cilento, Clavenzani, Cucini, D'Annunzio, De Marsico, Felicella, Ferrario, Ferroni, Gaetani Dell'Aquila D'Aragona, Giarratana, Giunta Francesco, Gray, Guzzeloni, Klinger, Landi, Macarini Carmignani, Marinelli, Masetti Enrico, Melchiori, Morelli Eugenio, Morigi, Oggianu, Parisio Pietro, Pasini, Pocherra, Rossi Ottorino, Rossoni, Serpieri, Tanzini, Tommaselli, Varzi, Ventrella, Vinci.

*Ufficio VIII.*

Adinolfi, Aghemo, Albertini, Alessandrini, Amicucci, Andreoli, Ascenzi, Benini, Bisi, Boidi, Casilli, Cocca, Crò, Crollanza, Dalla Bona, Deffenu, Dolfin, Feroldi Antonisi De Rosa, Folliero, Formenton, Gangitano, Gorio, Grandi, Labadessa, Lunelli, Magini, Maracchi, Mazzucotelli, Mendini, Moretti, Motta, Oddo Vincenzo, Palermo, Parisi Alessandro, Piezzani, Ricci Renato, Rotigliano, Silva, Spizzi, Starace, Tredici, Tumedei, Velo, Visco.

*Ufficio IX.*

Arlotti, Ascione, Asinari di San Marzano, Asquini, Baraldi, Barbiellini-Amidei, Biffis, Bonaccini, Bono, Bottai Giuseppe, Capiabbi, Carapelle, Casalini, Cianetti, Cobolli Gigli, Colombati, Da Empoli, Di marzo, Fossa Davide, Fossi Mario, Fregonara, Garbaccio, Gianturco, Griffey, Lembo, Leoni, Livoti, Magnini, Maraini, Mussolini, Nannini, Oppo Cipriano Efisio, Orsolini Cencelli, Paoloni, Pennavaria, Peverelli, Piccinato, Pottino Di Capuano, Rabotti, Ridolfi, Tarchi, Tringali Casanuova, Verga, Vidau.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una Convenzione con la Società Anonima Esercizio Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una Convenzione con la Società Anonima Esercizio Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno. (*Stampato* n. 155-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una Convenzione con la Società Anonima Esercizio Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 786, concernente i nuovi impianti radiofonici per il servizio di propaganda nazionale con i Paesi lontani.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile

1934, n. 786, concernente i nuovi impianti radiofonici per il servizio di propaganda nazionale con i Paesi lontani. (*Stampato* n. 156-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 786, concernente i nuovi impianti radiofonici per il servizio di propaganda nazionale con i Paesi lontani ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, portante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, portante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut. (*Stampato* n. 157-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, portante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in

legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 793, che approva una Convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 793, che approva una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria. (*Stampato* numero 158-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 793, che approva una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna. (*Stampato* n. 160-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Michelini. Ne ha facoltà.

MICHELINI. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, mira ad assicurare una migliore organizzazione tecnica ed a dare una più precisa caratteristica giuridica al Segretariato nazionale per la montagna.

La scottante attualità di quello che oggi si suole sinteticamente definire « problema della montagna » è tale da consigliare la Camera a soffermarsi su ogni questione ad esso inerente, sia perchè è doveroso che di qui parta l'espressione di gratitudine per quanto il Governo fa per evitare la distruzione di tutta una economia che interessa circa un sesto del territorio nazionale, sul quale vive quasi tutta la popolazione montana, sia perchè, attraverso al suo voto, la Camera possa esprimere il plauso per l'opera sapiente svolta da un organismo che ha tratto le sue origini essenzialmente da un grande amore per la montagna e che con la guida appassionata del suo illustre Presidente, Sua Eccellenza Serpieri, e con il vivo entusiasmo di valorosi tecnici, ha saputo effettivamente bene meritare dal paese.

Per bene apprezzare quella che è stata e deve essere l'attività del Segretariato per la montagna, è necessario riandare col pensiero all'epoca nella quale il legislatore, abbandonati i concetti della vecchia legge forestale del 1877, opportunamente aveva provveduto ad emanare organiche disposizioni a favore della proprietà montana per spingerla verso una migliore tecnica silvo-pastorale.

Attraverso una serie di disposizioni succedutesi e perfezionatesi con le leggi del 1910, 1915, 1917 e del 1923, si era cullata la speranza di vedere, in breve volgere di tempo, tutto un rifiorire di attività tendenti alla restaurazione della montagna.

Contrariamente invece a quello che era logico attendersi, nè Enti pubblici nè privati sembravano disposti a beneficiare delle varie provvidenze ed i fondi, all'uopo stanziati in bilancio, restavano inutilizzati.

Nei sette esercizi compresi negli anni 1915-1924, su tre milioni e mezzo di lire stanziati in bilancio per miglioramento pascoli, vennero complessivamente assegnati trecentonovantadue mila lire di contributi e ne vennero pagati per lire sessantaduemila, cioè si ebbe una media annua rispettivamente di lire sessantacinquemila e di lire diecimila, il che significa che, in sette anni, in montagna, si erano eseguiti lavori per miglioramenti fondiari, per meno di duecentomila lire.

La ragione va ricercata nel fatto che coloro che avrebbero dovuto intraprendere

lavori di miglioramento e di sistemazione erano poveri montanari, costretti a vivere per lunghi mesi completamente isolati, o piccoli Enti, o comuni, lontani da ogni centro, amministrati con scarso criterio, da persone sprovviste di cultura tecnica, incapaci di rendersi conto dell'opportunità di lavori di miglioria e nell'impossibilità di svolgere quel complesso di pratiche indispensabili per poter beneficiare dei contributi dello Stato.

Ed ecco profilarsi l'assoluta necessità di un organismo che, senza mire speculative, fosse in grado di progettare e dirigere l'esecuzione dei lavori di miglioramento, nonchè di sostituirsi ai proprietari nello svolgimento delle complesse pratiche necessarie per poter beneficiare delle speciali provvidenze governative.

Ebbe così origine il Segretariato Nazionale per la Montagna.

Sorto nel 1919, come Ente di fatto, dopo un primo periodo di vita, denso di difficoltà, ma non per questo meno proficuo, ebbe il suo battesimo ufficiale col Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2218 che gli ha dato personalità giuridica e più larghi mezzi finanziari, con la costituzione di un Consorzio fra lo Stato ed alcune istituzioni agrarie sindacali ed economiche.

Attraverso alla sua opera, ogni giorno di più, il Segretariato si è conquistata la fiducia e la gratitudine delle popolazioni montane che, sempre in maggior numero, ricorsero all'opera sua.

Infatti, dal 1922 al 1924, e cioè in tre esercizi, l'ammontare dei contributi assegnati dallo Stato per miglorie montane salì a circa un milione e l'ammontare dei contributi pagati a circa mezzo milione cifre che, dal 1925 in poi, vanno subendo un graduale aumento fino a raggiungere, nel 1931, i due milioni.

Tali cifre stanno anche luminosamente a dimostrare quanto sia stata efficace la propaganda che, per opera del Segretariato, venne svolta nelle regioni di montagna, per portare a conoscenza di quelle popolazioni i provvedimenti emanati dal Governo, in loro favore.

Affinchè questa non abbia però a cadere nel vuoto e cioè non corra il rischio di riuscire a convincere il montanaro quando già i fondi stanziati in bilancio sono esauriti perchè destinati ad altre regioni nelle quali più facile può esserne l'assorbimento, sarebbe quanto mai opportuno che una modesta quota, delle notevoli somme stanziare per opere di bonifica, venisse ogni anno accan-

tonata e riservata, per un certo periodo di tempo, esclusivamente a favore della bonifica montana.

Attualmente il Segretariato per la montagna ha a sua disposizione 35 tecnici laureati e diplomati, sparsi in 14 uffici provinciali o interprovinciali che, a tutto il 1933, progettarono lavori per oltre centoventicinque milioni di lire e curarono l'esecuzione di opere per un valore di circa quaranta milioni di lire. Nel corrente anno il Segretariato ha compilato circa 250 progetti per un importo di circa ventisei milioni di lire ed ha eseguito 270 lavori per un importo di circa nove milioni di lire.

È da notarsi che tale risultato veramente notevole venne ottenuto essenzialmente per lo spirito di sacrificio che ha sempre animato ed anima il personale tecnico del Segretariato. Oggi però la sua attività minacciava di essere compromessa senza un opportuno provvedimento legislativo che lo mettesse in grado di sopperire alle nuove cresciute esigenze.

Non va dimenticato, onorevoli Camerati, che, attraverso ai lavori di miglioramento dei pascoli montani, si raggiunge il duplice scopo di una migliore e più intensa produzione foraggera e di una più sicura difesa del patrimonio forestale, non più minacciato dalle offese degli uomini e degli animali.

All'attività svolta dal Segretariato per il miglioramento dei pascoli va congiunta quella per la sostituzione delle primitive capanne con buoni fabbricati che, oltre a fornire un ricovero per il bestiame, consentono una più razionale lavorazione del latte; quella di una migliore utilizzazione delle acque per l'abbeveraggio degli animali e per l'irrigazione e quella della sistemazione della viabilità.

A proposito di viabilità montana è opportuno proclamare alto e forte che errano coloro che la incolpano di avere provocato o quanto meno favorito lo spopolamento montano.

Ben altrove sono da ricercarsi le cause di questo grave malanno che così seriamente minaccia le nostre montagne! Primissima fra queste deve essere ricordata la speciale situazione nella quale si dibatte quell'economia che, con difficoltà, riesce oggi a permettere un sia pur basso tenore di vita al montanaro.

È da tenersi invece ben presente che solo attraverso ad una buona viabilità sarà possibile il rifornimento a buone condizioni, di quanto necessita alla montagna ed al montanaro, nonché la valorizzazione dei prodotti

montani, senza notare che la necessità di una più accurata assistenza igienico-sanitaria, strettamente legata a quella del miglioramento dell'edilizia, rimarrebbe un semplice voto senza l'aiuto di una viabilità bene studiata e meglio conservata.

Molto opportunamente il disegno di legge in esame dispone anche che il Segretariato per la Montagna, quale organo parastatale, abbia a passare alle dipendenze del Sottosegretariato per la bonifica il quale potrà così sempre meglio operare, con gli speciali criteri suggeriti dall'ambiente, per l'applicazione della legge sulla bonifica integrale in montagna.

Non da oggi è stata sentita la necessità che nelle varie disposizioni legislative interessanti la montagna si abbiano a seguire particolari metodi e criteri. Mi sia pertanto concesso di formulare il voto che, come altra volta venne autorevolmente auspicato, i criteri legislativi per la montagna abbiano sempre ad adeguarsi alle particolari necessità dell'ambiente, quasi sempre profondamente diverse da quelle delle altre regioni.

Solo così, il problema della montagna, potrà efficacemente essere affrontato e risolto nei suoi vari e complessi aspetti, solo così riusciremo a trattenerne ai loro monti i sobri, rudi, tenaci figli dell'Alpe. (*Applausi*).

VIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIALE. Ho chiesto di parlare per una semplice brevissima raccomandazione. Il disegno di legge è di importanza veramente capitale per le regioni di montagna e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni. Esso contiene all'articolo 15 la seguente disposizione: « La consulenza e il patrocinio legale del Segretariato potranno essere affidati all'avvocatura dello Stato, la quale è autorizzata a rappresentare e difendere il Segretariato in tutti i giudizi avanti le autorità giudiziarie e le giurisdizioni speciali, in seguito a richiesta ad essa rivolta, caso per caso, dal presidente del Segretariato ».

Ora nell'intenzione di favorire il più ed il meglio possibile l'applicazione di questa legge, che deve avere una esecuzione particolarmente sollecita, chiedo all'onorevole Ministro una spiegazione e faccio una raccomandazione.

L'articolo come è formulato è molto generico ed ampio. Occorrono specificazioni, perchè l'attribuire, senza eccezioni, come la facoltà lata consente, il patrocinio e la consulenza all'Avvocatura dello Stato — benemerita per tanti titoli dello Stato — può

ostacolare in pratica l'applicazione e la esecuzione della legge.

La relazione ci ammonisce che l'organizzazione attuale del Segretariato della montagna si esplica alla periferia mediante 14 uffici a competenza provinciale ed inter-provinciale, ai quali sono attribuiti trentacinque tecnici.

Può succedere — ed è un modesto professionista che vi parla — che in qualcuno di questi uffici periferici e in qualcuna di queste località si verifichi la necessità di un provvedimento immediato, o, dirò più esattamente l'urgenza di un intervento, ad esempio per questioni di possesso, per questioni di sequestro, di esecuzione di ordinanze amministrative, di relative opposizioni ecc., ecc.

In questi casi il far ricorso all'Avvocatura dello Stato può portare una perdita di tempo e vari inconvenienti.

Ora io domando — ed è questa la mia raccomandazione che si impenna su rilievi della mia modestissima pratica — che nel regolamento siano specificati i casi, e vorrei aggiungere, se mi è consentito, perchè ho l'onore di rappresentare un Sindacato forense, in senso limitativo, perchè se sono autentiche e grandi le benemerienze della Avvocatura dello Stato, non sono da trascurarsi gli interessi della classe forense quando si esplicano in campo normale e legittimo.

Nel regolamento deve quindi essere disciplinata la facoltà che mi pare eccessivamente ampia nella legge e devono essere specificati i casi in cui il ricorso alla Avvocatura dello Stato può esser fatto: in altri termini deve essere disciplinato l'uso della facoltà.

L'articolo 20 del Regio decreto-legge dispone che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste (Sottosegretariato per la bonifica integrale), entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto-legge stesso, provvederà, di concerto col Ministro per le finanze, ad introdurre nei regolamenti le modifiche che riterrà opportune per assicurare il miglior funzionamento dell'Ente; e fra i regolamenti è compreso appunto, alla lettera a), quello che riguarda la materia in esame.

Rivolgo pertanto viva raccomandazione all'onorevole Ministro affinché la norma di cui all'articolo 15 sia chiarita e disciplinata mediante le limitazioni o comunque le specificazioni del caso, in occasione della revisione dei regolamenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Poichè all'articolo 15 è detto che la consulenza ed il patrocinio legale del Segretariato potranno essere affidati all'avvocatura erariale, e non dovranno, è evidente che allorchè si presenteranno i casi di urgenza segnalati dall'onorevole camerata Viale, allora il patrocinio legale potrà essere affidato ai liberi professionisti.

Comunque terrò specificatamente presente la raccomandazione fatta allorchè saranno redatte le istruzioni per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Onorevole camerata Viale, ella è soddisfatto?

VIALE. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Come è noto, la Giunta del bilancio, per la conversione in legge di questo decreto-legge, aveva proposto una modificazione al comma b) dell'art. 6 del decreto. Senonchè l'onorevole Ministro dell'agricoltura ha presentato, a sua volta, il seguente emendamento, che leggo:

« Al comma b), dell'articolo 6 sostituire il seguente:

« b) da cinque componenti del Consiglio direttivo, due designati dal Consiglio stesso fra i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno fra i rappresentanti indicati nella lettera b) dell'articolo 5, uno fra gli altri consiglieri, e il rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ».

Chiedo se l'onorevole Giunta del bilancio accetta quest'emendamento.

BENNI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

Allora l'articolo unico con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna, con la seguente modificazione:

« Al comma b), dell'articolo 6, è sostituito il seguente:

b) da cinque componenti del Consiglio direttivo, due designati dal Consiglio stesso fra i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno fra i rappresentanti indicati nella lettera b), dell'articolo 5, uno fra gli altri consiglieri, e il rappresentante

della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, che approva una Convenzione modificativa con la Società Anonima Partenopea di navigazione esercente i servizi marittimi sovvenzionati del Gruppo C (Isole Partenopee e Pontine).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, che approva una Convenzione modificativa con la Società Anonima Partenopea di Navigazione esercente i servizi marittimi sovvenzionati del Gruppo C (Isole Partenopee e Pontine). (*Stampato* n. 161-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, che approva una Convenzione modificativa con la Società anonima Partenopea di Navigazione esercente i servizi marittimi sovvenzionati del Gruppo C (Isole Partenopee e Pontine) ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 806, relativo al sostegno del mercato granario ed al concorso dello Stato negli interessi e spese degli ammassi collettivi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 806, relativo al sostegno del mercato granario ed al concorso dello Stato negli in-

teressi e spese degli ammassi collettivi. (*Stampato*, n. 162-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 806, relativo al sostegno del mercato granario ed al concorso dello Stato negli interessi e spese degli ammassi collettivi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare. (*Stampato* n. 163-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia e il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 825, concernente la riduzione delle tariffe dei pacchi postali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 825, concernente la riduzione delle tariffe dei pacchi postali. (*Stampato* n. 164-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 825, concernente la riduzione delle tariffe dei pacchi postali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, concernente la riduzione delle tariffe telefoniche interurbane.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, concernente la riduzione delle tariffe telefoniche interurbane. (*Stampato* n. 165-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, concernente la riduzione delle tariffe telefoniche interurbane ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei Carabinieri Reali. (*Stampato* n. 166-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei Carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo annuale del Ministero dell'Aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo annuale del Ministero dell'Aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino. (*Stampato* n. 167-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ferretti Piero.

Ne ha facoltà.

FERRETTI PIERO. Onorevoli Camerati. L'infanzia dell'aereo-navigazione volge al suo termine.

Il periodo sperimentale ed individuale, sacro ai pionieri, è ormai passato alla Storia, mentre il volo umano raggiunge, di giorno in giorno, una maturità sempre nuova, che è strettamente connessa e conseguenza di una struttura più completa e più complessa del volo stesso.

È questa un po' la storia di tutte le conquiste del genio umano, questa che si svolge, velocissima, sotto i nostri occhi, e nella teoria e nella pratica della navigazione aerea. Sul mare, l'uomo ha cominciato a navigare fin dai tempi primordiali col solo aiuto di un pezzo di legno galleggiante e col moto istintivo delle braccia, poi attraverso i secoli e le fortunate esperienze, coll'aiuto di una multiforme ricerca scientifica, l'umanità è riuscita a dominare gli oceani in superficie e in profondità; sempre attraverso uno studio profondo e paziente si sono potute tracciare le carte marine, coi corsi e decorsi delle correnti, attraverso mezzi tanto ingegnosi quanto potenti è stata compiuta l'esplorazione delle profondità abissali.

Il genio italico ha dotato le navi di quegli strumenti che senza violare i grandi silenzi atmosferici, li popola di onde e fa sì che anche nelle grandi solitudini il navigante non sia più solo, che anche tra le nebbie più fitte sia possibile l'approdo.

La navigazione aerea è la giovane sorella di quella marina.

Giunge nella storia della civiltà molto più tardi. Non seconda però come aspirazione dell'uomo a nessun'altra, perchè da Icaro prende forma e sostanza il desiderio fisico e spirituale del volo, la volontà del mortale di puntare direttamente al sole.

Solo dopo la creazione del motore a scoppio si rende possibile il balzo tentennante ed eroico delle prime macchine volanti. Sopraggiunge la guerra che da un valore più alto, perchè nullo alla vita umana: la guerra coi suoi impulsi, con la esasperazione di ogni nuova ricerca, fa balzare la tecnica aviatoria all'apparecchio moderno che ha la forza di congiungere in un fremito d'ali continente a continente.

Ma solo chi, come noi, abbia avuto la ventura di vivere questo balzo insperato, della

tecnica aviatoria, può nell'intimo della sua coscienza vedere quanta necessità vi sia di avviluppare macchine volanti e uomini di volo del conforto della tecnica moderna in ogni ramo dell'umano sapere.

Pochi anni fa il pilota era un uomo di eccezione; oggi tutti possono essere piloti. Domani tutti saranno piloti.

Le prove, gli esperimenti spesso sanguinosi e le ansie dei campi e delle brughiere di Mirafiori e di Pordenone cari a d'Annunzio, allora giovane poeta, erano la conseguenza di slanci entusiastici di individui nei quali lo sforzo muscolare e spirituale superava quasi sempre la capacità e la preparazione tecnica.

Rapidamente poi del volo si formò una tecnica tanto incompleta quanto animosa. Oggi con la nostra maturità di volatori, anche la tecnica aeronautica ha raggiunto una sua maturità: tecnica d'ali, tecnica d'eliche, tecnica di combustibile, tecnica soprattutto complessa di aereo-navigazione. E attorno al problema scaturiscono sempre dei nuovi ruscelli che cercano il loro corso, il loro sbocco, che abbracciano tutti i rami della scienza moderna, dalla metallurgia alla chimica, alle scienze psico-fisiche, alla aerodinamica, allo studio del comportamento di quel mezzo tanto nobile quanto impalpabile che è la nostra atmosfera. È finito il periodo delle improvvisazioni in ogni campo, ed alle schiere degli uomini pronti a saettare sicuri per il cielo, devono aggiungersi, di giorno in giorno, le schiere dei tecnici e dei ricercatori che portino in breve il nostro mezzo aereo ad essere il mezzo dell'avvenire forte e sicuro della guerra e della pace.

Perciò, onorevoli Camerati, la conversione in legge del decreto-legge oggi in discussione trascende la importanza già notevole delle cifre e degli articoli per assumere un significato più alto. Indica soprattutto la volontà del Ministro dell'aeronautica di dare al Paese e non soltanto al Paese, ma a tutto il mondo, dato che le conquiste per il dominio dell'aria transvolano e sorpassano i confini e diventano con rapidità fulminea patrimonio sacro della civiltà, quella preparazione tecnica che è indice anche di genialità latina o romana, virtù principalissima nostra, ma non sempre sufficiente ad ascendere tutte le vette, molte delle quali si conquistano metro a metro.

Indice soprattutto di quella consapevole responsabilità che il popolo italiano ha dimostrato di sapere ormai accoppiare agli slanci del suo cuore e del suo cervello.

Le scuole che provvedono a dare una speciale preparazione tecnico-aeronautica sono due: la Scuola di ingegneria aeronautica di Roma e la Scuola di perfezionamento di ingegneria aeronautica presso l'Istituto superiore di ingegneria di Torino.

Da queste scuole escono i giovani che intendono dedicarsi alla scienza e all'arte aeronautica in genere, oltre a quei giovani che formeranno poi i quadri del Corpo del Genio aeronautico militare.

Il Ministero dell'aeronautica ha provveduto a sovvenzionare con assegni annuali continuativi questi due centri e vivaia della coltura tecnica.

Fin dal 1926 la Regia scuola di ingegneria di Torino istituiva una scuola di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche consistente nello svolgimento di un anno regolare di studi tecnici superiori per la specializzazione di ingegneria aeronautica, e di esercitazioni pratiche.

Il Ministero dell'aeronautica, riconosciuta l'utilità della predetta scuola di perfezionamento, determinava di concorrere alle spese necessarie per assicurare il regolare funzionamento della scuola e la tenuta in efficienza dell'annesso laboratorio aeronautico, stipulando, con la Regia Scuola di ingegneria di Torino, la convenzione 2 febbraio 1927.

In base a tale convenzione il Ministero si obbligava di corrispondere, per un decennio, un contributo annuo di lire 150,000, oltre due straordinari di lire 60,000 ciascuno per gli anni 1927-28.

Dopo tre anni, sia per gli ottimi risultati didattici ottenuti, sia per le interessanti esperienze e ricerche tecnico-scientifiche, compiute nell'annesso laboratorio, venne dato alla Scuola ulteriore sviluppo con l'assegnazione di due professori di ruolo per l'insegnamento di motori per aeromobili e per l'aerodinamica applicata.

Di poi su proposta del Ministero dell'educazione nazionale, la Scuola di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche si trasformò in una Scuola di perfezionamento di Ingegneria aeronautica autorizzata a conferire lauree anziché semplici diplomi di perfezionamento, come precedentemente avveniva.

Questo riordinamento era nei voti del Ministero dell'aeronautica e doveva avvenire, come avvenne, a Torino, culla degli studi tecnici, sotto l'alta tradizione non soltanto degli studi politecnici, ma anche dei primi tentativi e delle prime applicazioni aeronautiche sorte in Italia.

A questo aggiungasi che, anche per la equa distribuzione geografica degli studi, era necessario che Torino facesse da contrapposto a Roma per l'Università di Ingegneria aeronautica.

Perciò fu stipulata la convenzione 22 settembre 1930 con la quale il Ministero dell'aeronautica si obbliga di corrispondere, per il periodo 1930-36, un contributo complessivo di lire 230,000, ridotte poi a lire 215,000 per effetto delle riduzioni degli stipendi del personale addetto alla Scuola.

Dando la nostra approvazione all'attuale decreto-legge 19 aprile 1934, che rende tale contributo permanente, non possiamo non rilevare come sarebbe desiderabile a tutti i fini, che a tale cifra venisse elevato anche il contributo attualmente goduto dalla Scuola di ingegneria di Roma.

Facciamo nostro anche l'emendamento del camerata Riccardi, tendente a sostituire le parole « Scuola di ingegneria » con la dizione, per noi più esatta e soprattutto più degna, di « Istituto superiore di ingegneria ».

E questo valga come raccomandazione anche per le Scuole di Ingegneria di Roma.

Ho voluto, onorevoli Camerati, esprimervi il sentimento che promana direttamente dal mio cuore e dalla mia passione di ormai vecchio volatore e di vecchio appassionato del progresso e della tecnica aeronautica, affinché da quest'aula parta, oggi, una parola di incitamento ed una parola di plauso e di riconoscenza. Di riconoscenza e di plauso a tutti coloro che, con la scienza o col sangue, e spesso con la scienza e col sangue, hanno portato l'ala italiana alle sue glorie presenti; d'incitamento ai giovani a raccogliere le conquiste, a riscaldarle del loro impeto, a dare all'ala della Patria il cuore e la mente. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Onorevole Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, come Ella sa, la Commissione ha proposto degli emendamenti all'articolo unico di questo disegno di legge. Ella li accetta?

VALLE, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Gli emendamenti sono stati concordati.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia allora lettura dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo annuale del Ministero dell'Aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino, con le seguenti modificazioni

*Nell'articolo 1 alle parole:* alla Regia Scuola d'ingegneria, sono sostituite le seguenti: al Regio Istituto superiore d'ingegneria.

*Al 1° comma dell'articolo 2, alle parole:* cennata Regia Scuola di ingegneria sono sostituite le seguenti: cennato Regio Istituto superiore di ingegneria.

*Alla lettera a) dell'articolo 2, alle parole:* dell'Istituto di Ingegneria sono sostituite le seguenti: del Regio Istituto superiore di ingegneria.

*Al 1° comma dell'articolo 3, alle parole:* la Regia Scuola di ingegneria, sono sostituite le seguenti: Il Regio Istituto superiore di ingegneria ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico così emendato s'intende approvato. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione. (*Stampato n. 168-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Cobolli-Gigli. Ne ha facoltà.

COBOLLI-GIGLI. Onorevoli Camerati! Il piano regolatore di Trieste, oggi che l'Italia in questa materia ha fatto e sta facendo passi da gigante, pur essendo cosa di grande interesse per i triestini, rappresenta per il Paese la risoluzione di un problema che è comune a tante altre città, e interessa più nel quadro d'insieme che in quello particolare.

Nè Trieste può pensare che, a cose risolte, se ne debba parlare più di quel tanto che basta a render conto delle premesse del problema e delle ragioni impellenti della sua definizione.

Il Regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, che approva e dichiara di pubblica utilità il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste, ha per la città di San Giusto una fondamentale importanza.

Trieste rompe con l'attuazione del suo piano regolatore gli indugi, e nettamente dichiara la sua volontà di vivere e prosperare. Esso rappresenta quindi un atto di volontà, uno sforzo non indifferente della città che tende, dopo lunghe tergiversazioni ed ostacoli, a guadagnare, con una buona partenza, una buona posizione di arrivo.

Giova qui ricordare che Trieste, prima della redenzione, tutta dedita alla difesa della sua italianità, non ebbe possibilità e mezzi per affrontare e risolvere tutti i problemi di indole tecnica; ciò nondimeno il Partito nazionale, dopo il 1861, impossessatosi del comune, ebbe cura di porre allo studio un piano regolatore della città.

Gli inizi sono del 1878. Una prima attuazione è in alcuni parziali sventramenti di Città Vecchia, nel nuovo allineamento del Corso, nella sistemazione della via Carducci, nuova arteria di collegamento delle rive con i quartieri popolari a nord-est della città, e — opere importanti per quei tempi — nella costruzione delle due gallerie di Montuzza e di San Vito, che avvicinano la prima San Giacomo, la seconda la zona industriale dei cantieri di Sant'Andrea al centro urbano.

Propugnatore e tenace realizzatore di queste opere fu Felice Venezian, degno capo del Partito nazionale di Trieste, appartenente a una famiglia che onorò la Patria in nobili cimenti e diede eroi alle guerre di redenzione.

Lo studio del piano regolatore venne ripreso nel 1925. Nel 1933 venne presentato al Ministero dei lavori pubblici e nel 1934 trovava la sua definizione nel decreto che oggi viene proposto per la conversione in legge.

Il piano regolatore, così come è attualmente, ha le caratteristiche essenziali di un progetto giunto a maturazione dopo accurato esame. Bisogna riconoscere che il comune di Trieste non ha presentato un semplice progetto di massima, ma bensì il risultato di studi, che essendo partiti dal dettaglio, riportati poi nel quadro d'insieme, attuano in pieno il concetto del coordinamento che è base di

ogni opera regolatrice, così nel campo tecnico, come in quello specifico dell'urbanistica.

Alla presentazione del piano generale ha fatto seguito quella dei piani particolareggiati, riguardanti tre zone e più precisamente quella del Colle di San Giusto, la cosiddetta Città Vecchia, quella tra la via Carducci e piazza Garibaldi e quella del Foro Ulpiano, tra via Fabio Severo e via Coroneo.

I punti fondamentali del piano regolatore di Trieste sono: la bonifica e il risanamento del vecchio abitato e la creazione di strade principali che colleghino i nuovi nuclei abitati col vecchio centro urbano.

Mi sia consentito di dare qualche dato su Città Vecchia. Questo agglomerato di case anti-igienico e urbanisticamente sotto ogni critica, rappresentò una delle più pure tradizioni storiche della fede dei triestini. Sia perchè Città Vecchia era sorta sul Colle di San Giusto, ove Roma aveva costruito templi, strade, mercati, sia perchè nel tormentato Medio Evo essa aveva rappresentato l'aggregato urbano, ove le passioni avevano dato esca alle lotte più violente, sia perchè nelle ultime battaglie di difesa della italianità aveva dato manifestazione di alta e fervida tonalità al suo sentimento patriottico, i triestini l'hanno considerata prima un baluardo inespugnabile della loro fede, ora l'espressione non solamente materiale della loro tormentata storia.

Distuggere questo chiaro simbolo del passato è un atto di coraggio e di forza.

Solo la redenzione politica lo consente e anche di più lo consente la certezza che hanno tutti gli italiani che il Fascismo è l'erede ed il sicuro custode di tutte le tradizioni e di tutte le glorie.

Con l'esecuzione del nuovo piano regolatore sarà data completa luce a quanto rimane delle più importanti costruzioni romane e medioevali. Il piano particolareggiato riflettente Città Vecchia contempla un'area totale di 77.905 metri quadrati, di cui attualmente 61.249 metri quadrati, e cioè l'80 per cento, sono occupati da edifici e 10.756 metri quadrati, e cioè il 20 per cento, sono occupati da strade.

A risanamento totalmente compiuto, l'area di ricostruzione si ridurrà a 38.958 metri quadrati e cioè al 50 per cento dell'area totale attualmente occupata da edifici da demolirsi e l'area occupata da nuove strade sarà portata a 28.528 metri quadrati e cioè 2.60 volte tanto quella preesistente. 10.419 metri quadrati resteranno coperti dai resti

del teatro romano e dal parco ivi da costruirsi e da edifici che non verranno demoliti.

Interessanti sono i seguenti dati: la cubatura dei fabbricati di demolizione in 610.000 metri cubi subirà un aumento nelle ricostruzioni di circa il 22 per cento, prevedendosi l'edificazione di 770.000 metri cubi di fabbricati.

Le strade attualmente con uno sviluppo totale di 3.385 metri lineari subiranno una diminuzione a metri lineari 1.738 con un raddoppio della loro area totale preesistente.

Per quanto riguarda le strade, mentre dei 3.385 metri lineari esistenti vi sono 2.525 metri lineari sotto i 5 metri di larghezza, su 1.738 metri lineari vi saranno 1.347 metri lineari di strade superiori per larghezza a 10 metri, prima tra esse il Corso del Littorio con 20 metri di larghezza.

Da questi dati, che si ripetono nelle proporzioni in altra zona della città da bonificare, appare chiaramente il fondamento del piano regolatore che è quello di aver dato completa attuazione ai concetti recentemente e universalmente affermatasi nel campo dell'urbanistica. Ma non solo le basi strettamente tecniche sono razionali. È pure studiata l'esecuzione rapida dell'opera importante. Dirò di più. Essa per merito del Comune è già iniziata.

Così nel nuovo clima i progetti vengono rapidamente attuati con quella fede e quel fervore che il Fascismo ha dato al popolo italiano rinato a nuova vita.

Nel centro del nuovo quartiere urbano, di fronte ai resti del Teatro romano, sorgerà la nuova Casa del Fascio; alcuni gruppi di case saranno edificati per iniziativa degli istituti assicurativi della città, di altri enti e di privati.

Altro punto fondamentale del piano regolatore è quello di dotare la città di alcune strade a largo respiro e senza limitazione al traffico.

Il sistema delle radiali dalle rive, atte a collegare rapidamente il porto con il cuore della città, fino a spingersi faticosamente su per i colli, è integrato nella rete stradale da alcune arterie fondamentali, collettrici.

La via Carducci e in parte via Roma e via Dante Alighieri hanno questa funzione.

Le due ultime strade attraversano il canale e sboccano nel corso Vittorio Emanuele, arteria più frequentata della città.

Ma sia la via Carducci che le altre ricordate hanno attualmente fine, la prima in una strozzatura, la seconda contro la lunga parete, senza sbocchi, del corso Vittorio

Emanuele, che divide nettamente Città Vecchia dalla Città Nuova.

Il nuovo sistema di viabilità con il prolungamento di via Carducci e con lo sventramento della zona via Carducci-corso Garibaldi, apre un nuovo vasto polmone in senso longitudinale, utile al traffico di transito per la città.

La seconda arteria attraverso il nuovo quartiere alle falde del Colle San Giusto, sarà intitolata al Littorio e costituirà uno sfogo attraverso al centro, quasi parallelo a quello delle rive tra la stazione centrale e quella di Campo Marzio.

Con l'attuazione di questa parte del piano regolatore la città mostra la propria ferma volontà a non indietreggiare; ma diventare un sempre maggiore centro pulsante di vita, che attragga sempre più per la sua attrezzatura confacente i traffici di tutte le specie e da ogni regione del suo retroterra.

Queste importanti trasformazioni della viabilità cittadina avranno un corrispondente miglioramento nelle comunicazioni ferroviarie, in quanto fra non molto sarà fatto compiuto l'elettrificazione dei tronchi colleganti Trieste a Venezia, a Udine e al confine.

Mi piace rilevare, per questa specifica parte del piano regolatore, che il miglioramento della viabilità urbana non risponde solo a fini estetici, ma tende ad avvicinare, tramite Trieste, le provincie dell'Istria e di Fiume al resto del Paese.

Dal piano finanziario allegato alla presentazione dei piani particolareggiati si ricavano i dati della spesa totale e quella parte di essa che rimane a carico del Comune di Trieste, che vi è precisata in circa 60 milioni.

Per il finanziamento è già stato predisposto un piano e il decreto-legge contempla una serie di provvedimenti di natura fiscale che riflettono gli espropri e quant'altro ha riguardo alle demolizioni e alle costruzioni dei nuovi fabbricati.

Come negli altri piani regolatori delle principali città d'Italia, lo Stato è in questo campo largo di favori, onde facilitare il compimento di un'opera che i tempi richiedono sia attuata urgentemente a costo anche di larghi sacrifici.

Onorevoli Camerati! Prima che sia col voto espressa la conversione di questa provvida legge regolatrice e bonificatrice della città di Trieste, si manifesti anche in questa sede l'attestazione di profonda riconoscenza della città adriatica al Duce, che ha voluto fossero accelerati i tempi della preparazione

e ha incoraggiato e seguito il nuovo fervore di opere.

Acquedotti, strade, bonifiche, piani regolatori, in terra di confine attestano la maturità, ma pur sempre viva nostra civiltà; e le popolazioni beneficate elevano al Capo un riconoscente grido di fede. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 960, concernente la proroga di due anni al pagamento delle ultime quattro annualità dovute dalla Società per la ferrovia Adriatico-Appennino, a titolo di rimborso dei sussidi straordinari concessi per l'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 960, concernente la proroga di due anni al pagamento delle ultime quattro annualità dovute dalla Società per la ferrovia Adriatico-Appennino, a titolo di rimborso dei sussidi straordinari concessi per l'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana (*Stampato numero 169-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 960 con il quale è stata accordata la proroga di due anni al

pagamento di ciascuna delle ultime quattro annualità di rimborso dei sussidi straordinari concessi alla Società per la ferrovia Adriatico-Appennino per l'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 916, con cui sono conferiti poteri straordinari al Regio Commissario per l'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 916, con cui sono conferiti poteri straordinari al Regio Commissario per l'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali. (*Stampato* n. 170-A,

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 916, con cui sono conferiti poteri straordinari al Regio Commissario per l'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1150, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della Città vecchia di Taranto ed il regolamento tecnico per la sua attuazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1150, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della Città vecchia di Taranto ed il regolamento tecnico per la sua attuazione. (*Stampato* n. 171-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Magnini. Ne ha facoltà.

MAGNINI. Onorevoli Camerati! È degna di speciale rilievo la coincidenza per la quale oggi, nella prima seduta di questo periodo di lavori, la Camera è chiamata a legiferare sopra i due grandi problemi che costituiscono la base della politica economica e sociale del Regime: « la bonifica delle terre e quella degli uomini ».

È una bonifica umana quella che contempla il Regio decreto-legge del 3 maggio 1934, riguardante il piano regolatore edilizio e d'ampliamento della parte vecchia della città di Taranto, nonché il regolamento tecnico per la sua attuazione.

La relazione che l'accompagna risponde all'importanza dell'argomento, che già veniva posto ed agitato nella relazione che ebbi l'onore di esporre al DUCE, sin dal rapporto dei segretari federali delle Puglie del 30 marzo dell'anno VIII.

Non si tratta, o Camerati, di approvare un piano regolatore per aumentare il decoro artistico o turistico di una città, ma si vuole, col nuovo provvedimento legislativo, dare vita igienica e risorse ad una popolazione intera, nata e moltiplicatasi sopra uno scoglio che nel 1810 — cioè, quando Napoleone fece di Taranto una base per la sua espansione politico-militare — era appena di 10,000 abitanti ed ora ha raggiunto il numero di oltre 36.000.

Questo popolo di marinai e di pescatori, soltanto dal Regime Fascista poteva vedere realizzata la sua salvezza, in precedenza minata dalla noncuranza dei governanti e dalle epidemie di colera e di vaiuolo, che costituiscono delle pagine tragiche nella storia della vecchia Taranto.

Molti di voi conoscono, come me, le condizioni in cui, da secoli, si è venuta a trovare la città vecchia; perchè è un sito che risveglia — sì — la curiosità e le memorie, ma fa anche piangere il cuore; sono note le condizioni stesse altresì fuori d'Italia, perchè transitò per quel porto qualche milione di marinai e soldati ex-alleati della grande guerra.

In un perimetro insulare di circa due chilometri e sopra una superficie di 24 ettari,

nei cui strati restano i segni di civiltà più volte millenarie, travolte dal corso dei tempi, si trovano costretti a vivere gli abitanti, con una densità fondiaria di 1863 per ettaro; e nella parte bassa, al contatto della sponda (in quella parte, cioè, che è oggetto di maggiori cure da parte del decreto), sono annidati in 6 ettari, n. 16.000 abitanti, con una densità (unica nelle statistiche di tutto il mondo) di 2.700 abitanti per ettaro; il che vale quanto dire, undici volte di più di quella ammessa nella compilazione dei nuovi piani regolatori, tre volte di più della densità che ebbe a provocare, per la città di Napoli, il giusto allarme di sociologi e di legislatori!

Dopo che Taranto fu rasa al suolo dai Romani, gli Imperatori di Bisanzio la ricostruirono, costringendola, per necessità di difesa, al vecchio scoglio limitato dai due mari (Mar Grande e Mar Piccolo) e collegato alla terra ferma con due ponti.

La densità della popolazione fu raggiunta lentamente, con un agglomerato di case senza luce, senz'aria, senza le fondamentali primitive comodità della vita civile, anguste e misere, in maniera superiore ad ogni immaginazione. Fra detti fabbricati corrono le cosiddette arterie principali, undici strette vie, una diecina di piccoli spiazzali e novanta vicoli, di cui 18 della larghezza di metri 1,50, ed i rimanenti 72 da un metro a 45 centimetri, percorribili, per conseguenza, da una persona per volta.

Su 24 ettari di superficie, 16 sono coperti da costruzioni con una densità edilizia di 14,65 per ettaro, e nella zona da demolire di 3,85 per ettaro; due terzi di tali costruzioni sono inabitabili e pericolanti. (In detta zona da abbattere: abitanti n. 11.006, vani da demolire n. 3367).

In questi ambienti malsani igienicamente crescono famiglie numerose con decine di figli, malati su vasta scala di tubercolosi; malattia questa che costituisce il 50 per cento delle cause della mortalità degli adulti ed il 38 per cento circa della mortalità infantile.

I numerosi figli di questo popolo sono inoltre attaccati dal rachitismo, dal tracoma, in misura molto rilevante, non senza calcolare che i bambini, i quali riescono a superare la prima infanzia, se non già ammalati, crescendo negli anni, si predispongono per le misere condizioni ambientali, alle diverse malattie infettive.

Lo sviluppo demografico della città vecchia è della metà del totale registrato per l'intera città; cosicché i 36.000 abitanti del-

l'isola sono prolifici quanto i 94.000, che abitano nella città nuova. E nella parte più bassa ed antigienica, la natalità è superiore alla zona alta della città vecchia, in maniera che sembrerebbe la forza rigeneratrice della vita compensare, almeno numericamente, la violenza distruttrice delle malattie.

Ebbene, o Camerati, per tale popolo è giunto deciso e provvido il Regime fascista, per affrontare il grande problema del risanamento con le demolizioni delle vecchie abitazioni, perchè, a Taranto come altrove, la potenza del Regime stesso si manifesta nell'abbattere per riedificare. Abbattere quello che non è storia, ma solo ricordo di miserie e di dolori tramandato dai secoli e che l'era nostra non può tollerare; costruire con criterio igienico, statico ed estetico, per realizzare la bonifica della casa, della famiglia, della società.

In questo clima è stato dettato il Regio decreto-legge che contempla nelle sue linee generali il piano regolatore, voluto dalle autorità di Governo e di Partito, studiato dall'Ufficio tecnico del comune di Taranto, onde far sviluppare l'esecuzione dei lavori di risanamento igienico ed edilizio.

È soprattutto importante l'idea del legislatore che, non potendo fissare ora i piani particolareggiati, stabilisce che i medesimi saranno approvati con altri successivi decreti ed eseguiti nel termine di dieci anni dalla data di approvazione.

Dal punto di vista edilizio, il progetto, risparmiando chiese e monumenti tradizionali per culto ed arte, fissando porticati che saranno molto utili per i lavoratori del mare, limitando a tre i piani delle nuove case, perchè non facciano da paravento alla parte più alta della città, concedendo oasi di verde e dando l'ampio respiro verso il mare che è il centro di lavoro di questi abitatori, risponde pienamente al concetto igienico ed urbanistico ed alla estetica del paesaggio.

Ed il Governo fascista, con il disegno che sta per convertirsi in legge, diviene ancora più provvido nel rendere all'Amministrazione comunale di Taranto la facoltà di abbreviare i termini stabiliti dalla legge del 25 giugno 1865, n. 2359, e con l'esonerare le nuove costruzioni edilizie dall'imposta erariale e dalle sovraimposte comunali e provinciali per venticinque anni.

Era necessario che in questo punto ove si demoliva fossero sorte le nuove case, perchè non si poteva allontanare la maggior parte



della popolazione, quella cioè che trae dal mare le fonti di vita.

Colle costruzioni di 22 isolati su nove ettari, potranno essere ricavati 1.100 alloggi per ottomila abitanti, diminuendo la densità da 2.700 a 850 per ettaro, sempre elevata, ma che potrà essere diminuita con l'impulso parallelo alle costruzioni delle case popolari che, oltre ad essere state iniziate da apposito ente, finanziato dal benemerito Istituto di previdenza sociale, possono essere favorite dal sorgere di cooperative edilizie che ne prendano l'iniziativa col concorso statale.

Il decreto rende applicabile a Taranto vecchia la legge del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità nei piani regolatori e di ampliamento, ma il problema tarantino è molto più complesso e vasto e socialmente molto più profondo, così da rivestire non una finalità estetica, ma di redenzione igienica, non solo un interesse cittadino, ma nazionale. Perchè Taranto vecchia, con le sue insidiose infezioni, è un pericolo sia per la popolazione della nuova città che per quella militare, la quale in gran parte ivi risiede. La città bimare, essendo una delle più sicure basi della nostra flotta, è tenuta alla più alta funzione nazionale, quale baluardo dei nostri destini di espansione nel Mediterraneo.

E Taranto ancora si merita la provvida applicazione della legge per le sue benemerite demografiche; nel 1844 aveva 17.500 abitanti; nel 1861, 27.500; nel 1881, 34.000; nel 1934, 130.000, costituendo così uno dei primati di cui può essere fiera.

Per la parte finanziaria occorrono oltre 51.000.000 di cui oltre 33.000.000 per le nuove costruzioni e 18 circa per espropriazioni e demolizioni e sistemazioni varie di utilità pubblica.

La spesa delle costruzioni verrà fronteggiata con operazioni presso l'Istituto di credito fondiario per circa 22.000.000, con il ricavato dei fondi derivati dalle espropriazioni e successive cessioni da parte del comune che importano circa 9.000.000, e con la partecipazione a fondo perduto del comune per circa 2.000.000.

Le costruzioni avranno un valore triplo di quello attuale e saranno pagate in 35 quote annuali. Il comune deve assoggettarsi quindi alla spesa di circa 18.000.000, di cui 9.000.000 rappresentano già il valore del suolo che sarà restituito ai proprietari.

E così sorgerà la casa igienica ed abitabile. Invero per questa grandiosa opera alla quale concorrerà anche l'Amministrazione

provinciale, qualsiasi sacrificio è giustificato.

E lo Stato verrà incontro con le opere di banchinamento, con il mutuo da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti, con il concorso degli interessi, e sono sicuro che nel prosieguo della titanica opera (che dovrà essere discussa e regolata da altre successive leggi) vorrà assistere il comune di Taranto nella bonifica igienica come amorosamente assiste la bonifica delle terre. E faccio voto che l'Istituto di previdenza sociale concorra al risanamento igienico, specialmente diretto alla difesa dell'uomo contro la tubercolosi, se si consideri (come gli igienisti insegnano) il nesso intimo fra casa ed infezione tubercolare, provato, nel caso nostro, dalla constatazione che la mortalità per questa ragione, nella zona da demolire, è tre volte e mezzo superiore alla più alta statistica di qualsiasi centro urbano; se si consideri ancora che l'Istituto di previdenza sociale, dato l'eccessivo numero dei colpiti, non riuscirebbe a rendere a tutti le sue generose provvidenze.

Onorevoli Camerati, col provvido disegno che oggi si converte in legge, Taranto, per le forze convergenti strette insieme dallo Stato fascista, viene a realizzare uno dei più grandi problemi — anzi il più importante, quello del risanamento.

Ciò che fu lontana visione, dovrà essere tra non molto una palpitante realtà e così sarà riscattato circa un terzo della popolazione dallo stato di vita malsano, ed immesso in quello, che è fonte di forza e di civiltà, voluto dal nostro Regime.

La realizzazione è stata iniziata dal Duce in occasione della visita fatta in Puglia in un trionfo di riconoscenza e di devozione, la cui eco perdurerà eternamente nella forte e laboriosa popolazione pugliese. I colpi di piccone dati da Lui il 7 settembre dell'anno XII per dare principio alla demolizione, hanno segnata una fatidica data per Taranto, per il cuore della Nazione italiana, per la nuova civiltà. (*Vivissimi applausi*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**MARCUCCI, Segretario,** legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1150, che approva il piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte vecchia della città di Taranto e il regolamento tecnico per la sua attuazione ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne. (*Stampato numero 172-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1102, per il riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1102, per il riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per le case

degli impiegati dello Stato. (*Stampato numero 173-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1102, per il riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario. (*Stampato n. 174-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per l'interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per l'interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto. (*Stampato* n. 176-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per la interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'articolo 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'articolo 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di

un gruppo di sottufficiali e militari di truppa. (*Stampato* n. 178-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'articolo 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1116, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1116, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia. (*Stampato* n. 179-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1116, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al Commissario straordinario per l'Unione Militare.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al Commissario straordinario per l'Unione Militare. (*Stampato n. 181-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'Unione Militare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1240, concernente il canone della Società Italiana Radio Marittima.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1240, concernente il canone della Società Italiana Radio Marittima (*Stampato n. 183-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1240, relativo al canone della Società Italiana Radio Marittima ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(*A questo punto S. E. il Capo del Governo lascia l'Aula fra vivissimi applausi e grida di: DUCE! DUCE!*).

**Discussione del disegno di legge: Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi. (*Stampato n. 248-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto a parlare è l'onorevole camerata Angelini. Ne ha facoltà.

ANGELINI. Onorevoli Camerati. Il disegno di legge « per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi », che siete chiamati a discutere e ad approvare, apre alla nostra mente e alla nostra sensibilità nuovi sconfinati orizzonti per una più larga, utile e disciplinata applicazione del lavoro.

È, o camerati, un'affermazione di fede espressa in un concreto interessamento che noi compiamo a favore della piccola proprietà coltivatrice, un atto di fede verso quella « sbracciantizzazione e quella ruralizzazione » che è il comandamento del DUCE, e che contribuisce efficacemente a dare pace e benessere al nostro popolo di lavoratori.

Nell'esame del disegno di legge recante « Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi », io mi soffermerò in modo particolare sul primo titolo di esso. Gli altri titoli (quelli sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica e sull'Istituto fascista per la bonifica integrale) hanno, essenzialmente, valore di mezzo per il conseguimento del fine. Era infatti necessario e giusto che, per assicurare la integralità della bonifica, gli ordinamenti esistenti dei Consorzi e dell'Ente nazionale, che promuove, assiste e vigila l'attività di essi, venissero adattati e potenziati.

Anzitutto, non sembrerà strano a nessuno che, dopo cinque anni dalla grande legge Mussolini sulla bonifica integrale del territorio nazionale, si proponga ancora un « disegno di legge » per assicurare meglio tale integralità. Si consideri che da poco tempo si è usciti dal primo periodo di applicazione

delle leggi fasciste sulle « trasformazioni fondiari », nel quale periodo si sono eseguite quelle grandi opere pubbliche che, nei comprensori di vera e propria bonifica di trasformazione, sono la base e la premessa indispensabile per la trasformazione agraria, cioè degli ordinamenti colturali e del popolamento delle terre. Si esce da questo periodo di grandi opere preparatorie, eseguite con cure meritorie e con grandi spese dello Stato — su poco meno di metà dei 3 milioni di ettari soggetti a bonifiche di trasformazione — e si inizia la serie delle opere che deve far conseguire l'agricoltura nuova e la nuova colonizzazione sulle terre stesse, colonizzazione intesa nel senso fascista, che ha soprattutto degli scopi politici e degli scopi sociali. Oggi, dunque, si possono misurare più concretamente di prima, lo sforzo immane compiuto e le difficoltà superate; oggi si vedono nella più vivente realtà, e anzi nel momento stesso dell'azione ulteriore, le altre difficoltà ancora da sormontare e le energie rivolte o da rivolgere a questo fine, nell'aspro momento economico che ancora attraversiamo. Oggi, dunque, il legislatore può — con pienezza di cognizione di causa — ritoccare la precedente opera propria e perfezionarla al fine altissimo che si vuole integralmente conseguire.

Per valutare adeguatamente la portata del provvedimento legislativo in esame, occorre ricordare alcuni termini quantitativi di quella « sintesi » di azione pubblica e privata che lo Stato Fascista va realizzando nel campo della bonifica. In tale carattere di sintesi — che è uno degli aspetti più interessanti e una delle realizzazioni più completamente e spiritualmente corporative del Regime — sta il fecondo germe onde oggi vanno maturando, con logica necessità, gli sviluppi sociali di quella imponente opera di redenzione terriera e umana che è appunto la « bonifica integrale ».

Quali sono tali termini quantitativi?

Da quando quella legge, che prende il nome da Mussolini, è entrata in atto, e cioè dal luglio 1929 ad oggi (e sono appena 5 anni), la entità delle opere di bonifica eseguite raggiunge cifre veramente imponenti.

Al 1° luglio 1934, infatti, le opere pubbliche risultarono quasi ultimate su ettari 2.092.706 e in corso di esecuzione su ettari 2.641.296. Le prime, su vasti territori specialmente dell'Emilia (ettari 765.734), del Veneto (ettari 349.149), della Campania (ettari 276.039), del Lazio (ettari 114.709) e delle Calabrie (ettari 104.679); le seconde, ovunque (nelle Puglie, su ettari 607.597; nella Toscana, su

ettari 362.079; nella Venezia Giulia, su ettari 333.167; nelle Marche, su ettari 217.43431, ecc.).

Sempre al 1° luglio 1934 la trasformazione agraria risultava discretamente avviata sul 40 per cento circa dei territori in cui le opere pubbliche, nello stesso periodo, erano ultimate o quasi. Ad eccezione del Lazio e degli Abruzzi e Molise, dove la percentuale sale ad 80; delle Calabrie e delle Puglie, dove la percentuale scende, rispettivamente, al 33 e al 3 per cento; della Lucania, dove nessuna opera di trasformazione è stata compiuta.

Si tratta di oltre due miliardi e 600 milioni di opere pubbliche, eseguite per la redenzione di un territorio che assomma a 4 milioni e 700 mila ettari, pari ad un sesto della complessiva superficie agraria e forestale del Regno. Alla quale enorme spesa vanno aggiunti circa un miliardo e 300 milioni di opere private sussidiate dallo Stato. E non basta: che a tutto ciò vanno aggiunte ancora le opere eseguite con mutui di favore per un importo di oltre un miliardo e 600 milioni. Totale: oltre 5 miliardi e mezzo in 5 anni!

A comprendere quanto imponente sia stato lo sforzo compiuto, basta considerare che in oltre un cinquantennio precedente l'Era Fascista, il complesso delle eseguite opere di bonifica di competenza statale e privata assommò a meno di un miliardo e 800 milioni di lire attuali. Il che significa, riportando il tutto a medie annuali, che mentre l'importo medio ante Regime fu appena di 34 milioni all'anno, tale media nell'ultimo quinquennio dell'Era Fascista supera il miliardo all'anno, e cioè oltre 30 volte la media di prima.

Ora, se si consideri che tale enorme sforzo è stato ed è condotto da una Nazione a scarse risorse finanziarie, a popolazione crescente, a territorio ristretto e generalmente povero, giacente per quattro quinti in collina e in aspra montagna, e la cui capacità produttiva è dovuta pressochè esclusivamente all'intenso lavoro dell'uomo, un territorio, insomma, che, come diceva magistralmente il Correnti tanti anni addietro, « se non si raggentilisce e si ammansa con assidue cure, dà naturalmente nel disordinato e nel fiero »; se si pensa che tanta imponente opera è stata pensata, voluta, attuata al fine di creare nuove sedi di vita rurale, per dare cioè possibilità di sana esistenza e di stabile dimora e continuità di occupazione familiare ad una popolazione rurale che vive ancora alla giornata ed estraniata dalla terra che lavora; se si considera infine che tale opera non muove da motivi esclusivamente materiali ed economici, ma mira ad altissime e necessarie mete

sociali, appare evidente, a chiunque sia pensoso del nostro divenire e della nostra necessaria potenza futura, appare evidente, dicevo, un imperativo categorico: non potersi ammettere, per nessuna ragione, soste o temporeggiamenti nella conquista delle finalità ultime, cui mira un così poderoso sforzo di volontà, di lavoro e di risparmio nazionale.

Un inconfondibile segno degli effetti compiuti dalla politica rurale del Regime è offerto, sia pure in misura di larga approssimazione, dal confronto tra i censimenti demografici del 1921 e del 1931 relativi alla popolazione maschile di età superiore ai 10 anni addetta all'agricoltura.

In tale periodo la riduzione dei braccianti è veramente imponente: dal 40.9 per cento (tale era, nel 1921, la percentuale dei braccianti sul complesso dei maschi dai 10 anni in su addetti all'agricoltura) si scende al 25.1 per cento nel 1931.

Il fenomeno non soltanto interessa quasi uniformemente l'intero territorio nazionale (i giornalieri passano dal 35.9 per cento al 20.2 per cento nell'Italia settentrionale, dal 28.7 per cento al 16.9 per cento nell'Italia centrale, dal 50.0 per cento al 32.9 per cento nell'Italia meridionale, dal 52.0 al 47.0 per cento nell'Italia insulare), ma la gran parte degli individui che lascia la categoria dei braccianti rimane legata alla terra. Infatti diminuisce, come si è visto, la popolazione dei giornalieri, ma aumenta quella degli obbligati che passano dal 4.7 per cento al 6.9 per cento. I coloni salgono dal 15.8 per cento al 20.4 per cento, i fittavoli dal 7.4 per cento all'11.5 per cento, i proprietari conduttori diretti dal 31,2 per cento al 36.1 per cento.

Occorrono terre alle nostre braccia. Ebbene la terra bisogna crearla, renderla adatta alla produzione.

La terra è l'elemento naturale nel quale poi si applicano quelle attività e quei coefficienti che sono necessari per il raggiungimento di un prodotto che va a vantaggio di tutti, cioè di un bene sociale.

E si vuole, dopo averla creata attraverso la bonifica, arrivare a distribuire la maggiore possibile quantità di terra al lavoratore che la invoca e l'attende per l'applicazione più utile delle proprie energie; terra che conferirà al lavoratore stesso non solo il mezzo di vita, ma di elevazione materiale e morale, attraverso la trasformazione più vantaggiosa e stabile del bracciante in colono e in piccolo proprietario.

È opportuno ricordare che, sulla base del citato censimento del 1931, il quarto (1 mi-

lione e 598.879 individui) della popolazione maschile dai 10 anni in su addetti all'agricoltura è rappresentato da giornalieri distribuiti, in ordine decrescente, in Sicilia per il 15.0 per cento, nelle Puglie per il 14.1 per cento, nell'Emilia per il 10.3 per cento, nella Lombardia per l'8.9 per cento, nel Veneto per l'8.5 per cento, nella Campania per il 7.4 per cento, nelle Calabrie per il 7.0 per cento, ecc.

In altre parole, non si corre dietro al solo fine della produzione racchiuso nella bonifica. Si vuole invece assicurare stabilità di lavoro, onde arrivare a dare uno sbocco e una sistemazione a quella massa ingente di lavoratori agricoli che vede rarefarsi, nei posti ove risiede, le possibilità di occupazione e che potrà invece, con nuove forme di partecipazione, applicarsi a quelle terre che l'attuazione di questa ultima legge « sulla bonifica integrale e sui Consorzi » assicurerà per un contributo potente alla più solida costruzione sociale ed economica del nostro Paese.

Nè soste, nè temporeggiamenti. Ma, anzi, necessario acceleramento di tempi.

Se vi sono, purtroppo, limiti finanziari e tecnici, che è giocoforza subire, sarebbe assolutamente colpevole aggiungerne altri non necessari; quelli, ad esempio, che doversero dipendere da scarsa comprensione o da debole volontà, che tentassero di rallentare quel meditato dinamismo che è nello spirito del Regime.

Chiunque mediti seriamente sulle condizioni economico-demografiche del paese, non può pertanto non accogliere, nella sua pienezza, il proposto disegno di legge, che, mentre garantisce il raggiungimento dei fini per i quali tanto sacrificio è stato richiesto alla Nazione, costituirà realmente il più efficace strumento, il più fecondo mezzo, il più sicuro modo del nostro rinascimento rurale.

Esaminando in modo particolare il disegno di legge, bisogna constatare che esso non appresta *ex-novo* alcun meccanismo legislativo: bensì, salvaguarda e potenzia l'azione dell'organo già esistente, il « Consorzio ».

Già è patrimonio della legislazione precedente, che il Consorzio, ente di diritto pubblico, con poteri tributari, vigilato e controllato dallo Stato, è organo di esecuzione, nel comprensorio di bonifica obbligatoria, così di quelle opere generali che una volta si chiamavano opere pubbliche, come di quelle susseguenti e propriamente relative alla trasformazione agraria. Le prime

sono eseguite dal Consorzio, per concessione dello Stato. Le seconde sono eseguite dal Consorzio, a spese dei proprietari interessati, soltanto se questi siano inadempienti nei termini di tempo loro assegnati. Ed il Consorzio ha doveri di assistenza verso i proprietari: poichè questi, se vogliono, possono far eseguire al Consorzio le opere loro spettanti, a loro spesa e con parziale mutuo da provvedere dal Consorzio. Sempre nel caso di inadempienza, è infine sancita l'espropriazione, a favore del Consorzio o di altri che si impegnano ad adempiere.

Tutto ciò è nella legislazione precedente.

Il disegno di legge odierno si propone solo di completare il sistema legislativo precedente, essenzialmente secondo questi cinque punti:

1°) facoltizzando il Consorzio (previa autorizzazione del Ministero) a provvedere alle opere di interesse comune a più proprietà, con ripartizione della spesa tra i proprietari interessati;

2°) facoltizzando il Consorzio (sempre con la preventiva autorizzazione del Ministero) ad eseguire, tutte o in parte, le opere di competenza particolare dei proprietari, allorchè giudichi che la lentezza e la discontinuità territoriale dell'azione dei proprietari comprometta il conseguimento dei fini della bonifica;

3°) nel caso di tale esecuzione in luogo e per conto dei proprietari, ove questi non possano garantire al Consorzio i mezzi finanziari occorrenti, il Consorzio è facoltizzato a chieder l'esproprio, indipendentemente dalla scadenza dei termini assegnati al proprietario;

4°) il Consorzio stesso può acquistare immobili del comprensorio quando lo ritenga utile per un più alto conseguimento dei fini della bonifica integrale, e specialmente per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

5°) per tutte queste attività, il Consorzio può finanziarsi, contraendo mutui con la garanzia dello Stato.

Sono, dunque, questi i punti su cui deve concentrarsi la nostra attenzione.

Sul primo punto — che il Consorzio possa provvedere con reparto di spese, alle opere di interesse comune a più proprietà, per conto dei proprietari e col sussidio dello Stato — la opportunità della cosa è del tutto ovvia. Giustamente la relazione ministeriale ricorda che queste sono le opere tipicamente consorziali. Se anche si volesse, per un momento, mantenere la vecchia e vieta distinzione delle

opere, in pubbliche e private, quelle di cui qui si tratta sarebbero intermedie tra le due specie: cioè sarebbero precisamente consortili.

Nulla, d'altra parte, innova « in principio » il disegno di legge, di quanto era già contenuto esplicitamente e implicitamente nella legislazione in atto per la bonifica integrale.

Si tratta di accentuare taluni orientamenti e talune graduazioni di tempo, già del resto previsti dall'ordinamento legislativo preesistente.

È la nostra « riforma agraria » che, gradualmente, con meditata e organica progressione, va raggiungendo giorno per giorno le sue mètte.

Vi consiglio di leggere un libro molto interessante del Ministro dell'agricoltura, onorevole Acerbo, sulla riforma agraria in Europa, dove in sostanza egli dimostra molto bene tutti i trasferimenti di terre che hanno avuto luogo nei vari paesi d'Europa dopo la guerra.

C'è stato un grande trasferimento di terre nei vari paesi per creare la piccola proprietà contadina. Questi trasferimenti interessano un terzo della popolazione europea, esclusa l'Italia e la Russia.

È questa la riforma che chiamiamo agraria.

Carattere rivoluzionario ha, indubbiamente, tale riforma. Ma ben diversamente da altre riforme agrarie di paesi stranieri, nei quali disorganicità di orientamenti, incompletezza di ordinamenti, vacuità di ideologie hanno spesso pregiudicato le finalità precipue per le quali le riforme stesse erano state pensate ed iniziate. Ben lontana, la nostra, da talune riforme, cosiddette rivoluzionarie, di paesi che la rivoluzione intersero solo come sovvertimento e caos e non invece in senso costruttivo, come costruttiva è la rivoluzione fascista, che opera in profondità e in continuità nella sostanza sociale della Nazione, con perfetta aderenza alla realtà effettuale di essa.

Entrando brevemente nell'esame di merito del disegno di legge, occorre porre talune precisazioni.

Anzitutto è pacifico che l'attuale disegno di legge riguarda, essenzialmente, le bonifiche cosiddette di trasformazione, più che quelle cosiddette di difesa, nelle quali ultime già esistono ordinamenti agrari a sufficiente intensità.

Ma sarà bene a tale proposito non fare affermazioni assolute; e dire che anche nel secondo tipo di bonifica potrà la nuova legge trovare qualche applicazione. Non è

detto che gli ordinamenti fondiari ivi esistenti, rispondano proprio sempre a quella intensità colturale e demografica che è nelle possibilità degli ambienti e che è negli intendimenti della Nazione di raggiungere.

Eppertanto, se è da riconoscere in un certo senso la sopra indicata discriminazione, questa tuttavia non può, a nostro avviso, e non deve intendersi in senso assoluto. L'opera di colonizzazione e di più intenso appoderamento potrà talvolta essere utilmente volta anche a comprensori di secondo tipo.

Quando noi vediamo, nei diversi ambienti fisico-tecnici, nelle più diverse condizioni economico-sociali, dal nord al sud del Paese, non solo in zone di agricoltura estremamente estensiva, ma anche in zone a grande intensità colturale, non solo in territorio a profondità latifondistica, ma anche in altri di proprietà capitalistica a ricche colture industriali, esempi fecondi di appoderamento e di colonizzazione, sia pure realizzati naturalmente attraverso mezzi e modi e tempi diversi, ma tutti egualmente riusciti, quando consideriamo ciò, francamente non possiamo non avanzare qualche riserva su una netta distinzione che si volesse fare tra comprensori suscettibili e comprensori non suscettibili di colonizzazione.

A questo proposito non si può non ricordare la vasta e felice opera di appoderamento in piccole unità coltivatrici, che la stessa O. N. C., prima che si dedicasse all'imponente e superba colonizzazione delle Paludi Pontine, ebbe ad attuare, con modesti mezzi e con grande celerità in vari paesi dell'Italia, specialmente Meridionale e Insulare, fuori di ogni comprensorio di bonifica, e dove ben 20.000 coloni ottennero una piccola proprietà che, pagata ratealmente, seppero rendere altamente produttiva e fiorente.

Tuttavia è certo che è proprio nelle bonifiche di trasformazione che l'accennata opera dovrà trovare la massima applicazione, per trasformare precisamente in senso intensivo le esistenti e insufficienti forme di uso del suolo.

Si valuta la estensione di tale territorio, dove già le opere pubbliche sono completate o quasi, nella cifra rispettabile di oltre un milione e 200 mila ettari. Risulta che ivi quella attività privata, che già riceve impulso di contributi e sussidi statali, e che è indispensabile a valorizzare le eseguite opere pubbliche, è stata solo parzialmente iniziata. Vasti territori attendono ancora che tale opera si attui e si completi.

Mancanza di volontà? Mancanza di preparazione psicologica e tecnica? Mancanza di mezzi finanziari? Certamente tutte e tre queste cause hanno influito e influiscono sulla ritardata iniziativa privata. Nella nostra qualità di rappresentanti i lavoratori dell'agricoltura, non vorremmo esagerare la causa che abbiamo interrogativamente enunciato per prima: la mancanza di volontà. Certo, non si potrà però da nessuno escludere la esistenza di casi — non pochi — nei quali proprio tale causa è la dominante. Ma è anche doveroso e onesto riconoscere che essenzialmente sono state e sono le altre due, ma più particolarmente la insufficienza di mezzi finanziari, ad arrestare o quanto meno rallentare la progressione desiderata e necessaria al raggiungimento finale delle mete che lo Stato si è prefisso, imponendo alla Nazione il vasto e imponente sacrificio finanziario più sopra indicato.

Basta, onorevoli Camerati, qualche cifra: mentre, per esempio, in modo particolare nell'Italia meridionale ed in Sardegna si sono già al 1° luglio 1934 ultimate opere pubbliche, con la redenzione di 62.221 ettari, ivi la iniziativa privata non è arrivata nemmeno a 25.000.

Nella Calabria dove 104.679 ettari sono già stati redenti con opere pubbliche, nella Calabria appena 34.000 ettari hanno risentito dei benefici della iniziativa privata; nelle Puglie dove su 170.611 ettari, al 1° luglio 1934, le opere pubbliche erano completamente ultimate, nelle Puglie soltanto 4.700 ettari sono stati bonificati dall'iniziativa privata.

Altre cifre potrei presentarvi, onorevoli Camerati, ma ve ne dispenso, per dimostrare come, in modo particolare, in Italia meridionale, da Roma in giù, l'iniziativa privata non ha assolutamente risposto, se non in minima parte.

*Una voce.* Non è esatto!

PRESIDENTE. Non interrompano!

ANGELINI. Parlando con la dovuta franchezza, io credo che — da parte di alcuni proprietari — si sono già avuti sintomi di preoccupazione e di reazione alle proposte per le quali il Consorzio, in dati casi, può eseguire, in tutto o in parte, le opere necessarie e di competenza dei proprietari dei singoli fondi, in luogo e per conto di essi, e poi in relazione alla disposizione che per ciò fare, quando il proprietario non possa garantire i mezzi occorrenti, il Consorzio può giungere a chiedere addirittura l'esproprio.



Ora, su questi punti, bisogna essere molto chiari.

Si può capire la preoccupazione di alcuni proprietari, ma quello che non arriverò mai a comprendere è che un proprietario, o più proprietari, possano avere capacità e modo di impedire il raggiungimento della integralità della bonifica, o di rendere negativi gli effetti di una parte delle spese fatte per le opere fondamentali. Perchè il punto che bisogna stabilire ben chiaro, è che le opere fondamentali — che sono presupposto indispensabile alla azione susseguente e di competenza dei singoli proprietari — sono costate decine o centinaia di milioni allo Stato, cioè ai contribuenti.

Quale volontà di privato potrebbe attribuirsi, in linea di fatto, il modo di porre nel nulla questo punto fondamentale?

Un ricordo del recente passato deve ammonire tutti.

L'eredità che i precedenti Governi lasciarono al Fascismo, in fatto di bonifiche idrauliche, aveva praticamente, tra altri, questo duplice aspetto: 1º) le bonifiche idrauliche, compiute o soltanto iniziate, erano proporzionalmente maggiori nell'alta e media Italia, che non nel Mezzogiorno; 2º) nell'alta Italia quasi sempre la bonifica agraria aveva progredito insieme con la bonifica idraulica; nel Mezzogiorno soltanto raramente.

Tale duplice aspetto è seriamente suscettibile di varie spiegazioni convergenti: la minore complessità relativa dei problemi tecnici delle bonifiche settentrionali; il fatto che spesso la coltura agraria preesisteva alla bonifica idraulica, sì che questa era invocata per sviluppare quella ed assicurarne il reddito; infine, la bella tradizione — degna di essere qui ricordata — dei privati bonificatori in alcune zone settentrionali, i quali agirono anche quando lo Stato non agì, o agì poco. Ma, detto ciò, rimane il fatto sovrastante che in varie bonificazioni, l'opera effettiva si arrestò alla bonifica idraulica, e la bonifica agraria non seguì, non completò, non integrò quella idraulica.

Credo di seguire un criterio equo, dando la massima colpa di questo passato alle leggi, tali quali erano prima della concezione mussoliniana della bonifica integrale. Aver rotta la coordinazione — necessaria ed evidente nella realtà dei fatti — tra opere considerate pubbliche ed opere considerate di iniziativa privata, aver limitata l'azione dello Stato alle prime, estraniandola dalle seconde, fu la debolezza intima della speciale legislazione italiana pre-fascista. È stato autentico e

incancellabile onore della legislazione fascista aver concepita e conseguita la visione pienamente integrale della trasformazione fondiaria.

Ma, appunto per ciò, ora deve essere assolutamente reso impossibile che si ricada nell'ordine di fatti lamentati. Perchè, delle due l'una: o è vero, o non è vero, che la dottrina politica fascista esclude la concezione dell'individuo al di fuori o al di sopra dello Stato. E bisogna essere logici: se è vero — come è vero — che il Regime vuole ruralizzare e vuole l'incremento demografico, bisogna riconoscere che bonificare — cioè accrescere l'estensione produttiva del territorio nazionale — è interesse della Nazione; e a questo interesse devono subordinarsi e piegarsi gli interessi dei singoli. Se è vero — come è vero — che il Fascismo riconosce il legittimo interesse dell'individuo, quale strumento nell'interesse della produzione nazionale, purchè appunto l'interesse nazionale sia norma e limite agli interessi individuali, io dico che, non mai come nella bonifica, questa subordinazione di interessi deve essere rispettata e fatta rispettare.

Alcuni proprietari si lagneranno che il giudizio del Consorzio stesso sulla lentezza e sulla discontinuità territoriale dell'azione dei proprietari, in quanto esse compromettano i fini della bonifica, sia la base dell'azione consorziale. Ma a parte che occorre la previa autorizzazione, cioè il riconoscimento del Ministero, non si vedrebbe come diversamente fare. Se non giudicano Ministero e Consorzio, chi altro potrebbe giudicare? La lentezza dell'azione di questi inadempienti su tutto il comprensorio, o su parte di esso, può compromettere il raggiungimento della integralità; gli elementi tecnici a ciò relativi sono tanti e così ovvi, che non occorre qui esemplificare.

Ancora, alcuni proprietari si lagneranno che il Consorzio possa chiedere l'esproprio degli inadempienti, indipendentemente dalla scadenza dei termini assegnati ad essi. La ragione pratica è evidente. Se l'inadempiente ebbe, per esempio, cinque anni di tempo per compiere le opere di sua competenza individuale, se si deve attendere che tutti questi cinque anni passino, allo scadere dei termini diventerebbero fatti irreparabili la irregolarità o il ritardo dei lavori e la eterogeneità di essi nel comprensorio; e il male, fatto ai fini della bonifica o ai proprietari adempienti, potrebbe addirittura essere esiziale.

Ma io credo sinceramente che alcuni proprietari temeranno più intimamente un'altra cosa; che l'attuale disegno di legge dia i mezzi

finanziari per la possibile iniziativa espropriatrice del Consorzio. Quasi tutte le leggi hanno data facoltà di espropriare, ma ben di rado si è espropriato in realtà. Contro lo scoglio finanziario, ha urtato la possibilità di dare sanzioni o rimedi mediante l'esproprio. La legge sull'Agro Romano ha parlato di espropriare, ma in forza di essa non si è quasi mai espropriato. La stessa legge attuale sulla bonifica integrale dà al Consorzio di bonifica facoltà di esproprio. Quindi, nulla ora si innova; solo, si rende possibile applicare seriamente la legge, e applicarla nell'interesse — che non può essere discusso — della integralità della bonifica, e della subordinazione, di cui abbiamo parlato, dei privati interessi all'interesse nazionale.

È chiaro, nel disegno di legge, che l'*extrema ratio* dell'esproprio non ha il significato principale di sanzione contro chi non voglia o non possa adempiere agli obblighi di bonifica; ma soprattutto ha carattere di necessità e di utilità collettiva. In questo senso: che — ultimate, a spese dello Stato, le opere fondamentali — non si può attendere che Tizio voglia o che Caio possa; ma bisogna che l'esecuzione di tutte le opere — comprese, dunque, quelle di spettanza dei privati — progredisca in blocco, e coordinatamente, nel tempo e nello spazio; nè più nè meno come il piano di trasformazione integrale le concepì e le progettò, in blocco e coordinatamente. Se no, l'integralità resterebbe nelle carte del progetto, e non nella esecuzione di esso, fino allo scopo ultimo e supremo che è quello di coltivare e popolare le terre, con il più elevato possibile rapporto tra terra ed uomo.

Da questo punto di vista, il disegno di legge è ferreamente logico e consequenziale. Non si può parlare di bonifica integrale senza ammettere e imporre che, una volta iniziata, essa deve essere condotta al termine ultimo.

La frase spesso abusata dei « doveri della proprietà » non può in Regime fascista costituire un paravento dietro cui seguitare il solito giochetto di difesa e di alimentazione di egoismi sonnolenti.

La proprietà deve insomma dimostrare apertamente, e con opere chiare e utili, che sa veramente tenersi aggiornata nello spirito e nelle finalità del Regime. Sappiamo bene che esistono difficoltà. Ma queste non spaventano che i fiacchi e i deboli. Del resto, il Governo Fascista non ha mai abbandonato chi ha dimostrato buona volontà e fede. E lo sanno tutti quegli agricoltori che hanno avuto erogazioni, premi e attestati tangibilissimi di riconosciuta benemerenzza.

Questa legge che voi, o Camerati, sicuramente approverete, dice anch'essa in poche parole: « o hai fede nelle finalità e nei compiti sociali della bonifica, e allora ti aiuto, ti assecondo e mi sostituisco io, Consorzio, ai tuoi compiti se non hai i mezzi necessari o se ti riesce difficile trovare crediti. Se no, bisogna che tu senta la necessità di ritirarti per non intralciare e ritardare il completamento integrale di un'opera che interessa non solo un vasto settore di produzione, ma altri strati sociali, altre categorie di lavoratori, altre energie nazionali, altre necessità economiche del nostro Paese ».

Con questo non si vuole porre una precisa limitazione alla proprietà. Si vuole solo assicurare l'esecuzione di un complesso di opere che interessano la collettività.

D'altra parte la proprietà privata della terra — è bene dirlo chiaramente — ha carattere esclusivamente sociale.

In ciò consiste la giustificazione e quindi anche il limite della proprietà stessa.

Ora, che cosa avviene nelle città? I municipi e il Governatorato di Roma, per attuare un determinato piano di sviluppo di città, espropriano palazzi e case. Non si comprende perchè nel campo dell'agricoltura, soprattutto dove le terre sono oggi in preda alla malaria e all'acquitrino a danno della società, non si debba procedere con mezzi uguali, così come avviene nelle grandi città.

La funzione sociale della proprietà terriera viene effettivamente esercitata quando si attua qualche cosa che si risolve in un bene concreto per la società, e secondo norme che non facciano scantonare questa funzione, ma che la mantengano su di un binario di massimo rendimento collettivo.

Se a questo alto compito, che ha un primo necessario inizio nelle opere di completamento della bonifica, qualche proprietario di terre soggette a bonifica non soddisfacesse, è bene, è doveroso che egli venga sostituito nell'adempimento dei suoi doveri.

Ricordo, a questo proposito, che Sua Eccellenza Serpieri non indugiò un momento, anni or sono, a dichiarare che « quando la proprietà privata manca ai fini nazionali che la giustificano, è preferibile la espropriazione a coazioni dirette di dubbia efficacia, onde sostituirvi altri proprietari capaci di raggiungere tale fine ». Per intanto il disegno di legge in esame mette i proprietari attuali al bivio: « o di corrispondere al loro compito sociale o di essere espropriati ».

Esproprio seguito da indennità, s'intende; perchè il rispetto degli interessi le-

gittimi è anch'esso altissimo interesse nazionale.

Come vedete, si superano nettamente e fascisticamente, ostacoli di qualunque specie per preparare gli elementi del benessere, di cui meglio godranno le future generazioni di lavoratori.

Realtà quindi di distribuzione di lavoro, cioè di terre, preveduta dai fini della legge attuale, specialmente rivolta alla estensione della piccola proprietà coltivatrice, e sostanza storica, piena di futuro per le condizioni di miglioramento di masse ingenti di lavoratori tolti ad una umiliante ed estenuante disoccupazione.

L'avvenire, il destino, non sono quindi per il Fascismo termini mistici e astratti, ma derivano da situazioni opportunamente create e da sviluppi determinati, e dalla forza, dalla volontà e dalla disciplina collettiva. Il concetto di bene generale si sovrappone nettamente, in questa azione logica, rettilinea, inesorabile, all'egoismo particolaristico, e sempre più si allarga e si perfeziona nell'atmosfera rivoluzionaria in cui ormai il nostro popolo opera e vive.

Ho detto che questa legge sotto esame, dando al Consorzio la facoltà di acquistare terre nel comprensorio, è specialmente rivolta alla estensione della piccola proprietà coltivatrice. Ebbene, devo esprimere, a tale riguardo, il mio più entusiasta sentimento di soddisfazione. E sotto un duplice profilo.

In primo luogo, perchè ci si incammina nel modo più concreto — cioè, con una base di finanziamento — al risultato che, sulle terre bonificate, trovi posto adeguato, soprattutto, la proprietà contadina. Fino ieri, le discussioni svolte in seno a speciali Commissioni o in Parlamento sono state piene di generiche affermazioni: che la tutela e l'incremento della proprietà contadina erano affidati alla istruzione professionale del contadino, alla sua educazione cooperativistica, ad una relativa facilità di credito, alle agevolazioni fiscali, e via dicendo. Tutte cose giuste e vere, ma che non sono bastevoli a creare una nuova proprietà contadina. Perchè praticamente si tratta non solo di dare della terra al contadino, ma di dargliela a giusto prezzo, oltre che con una idonea organizzazione di assistenza, come il Consorzio di bonifica può ed è in grado di fare.

La recente storia dell'acquisto di proprietà contadina, nell'immediato dopoguerra, in Italia (e mi piace qui ricordare le inchieste regionali, condotte dall'Istituto nazionale di economia agraria), prova che molto spesso

il contadino pagò a troppo alto prezzo la terra, impiegandovi tutti i risparmi degli anni buoni. Non di rado però dovette rivenderla, ossia svenderla, negli anni della crisi agricola sopraggiunta.

In secondo luogo, voglio rilevare che la nuova piccola proprietà contadina così formata nei comprensori di bonifica, cioè genericamente nell'ex-latifondo, è veramente quella atta a dare, alla trasformazione del latifondo, il contributo permanente ed utile che la proprietà contadina può dare, beninteso in concorso e in applicazione di nuovi rapporti contrattuali tra impresa e mano d'opera. Ciò, semplicemente, perchè la proprietà contadina si verifica dopo la trasformazione fondiaria, e non prima.

Chi di noi non ricorda la fanatica utopia del defunto partito popolare? Si fece credere, allora, che bastasse spezzettare il latifondo e darlo a contadini. Si volle confondere, allora, il problema del latifondo (che è problema essenzialmente di trasformazione fondiaria), col problema della fame di terre dei contadini di troppe nostre regioni (che è problema essenzialmente economico sociale). Anche frazionato, il latifondo restò tale, per la buona ragione che nessuno ne aveva trasformato il secolare regime fondiario, mediante quella che oggi chiamiamo bonifica integrale.

Lasciatemi fare il « voto » che i mutui garantiti dallo Stato, pel finanziamento di tutti i nuovi compiti dei Consorzi di bonifica, vadano per parte non esigua — beninteso, con tutte le opportune garanzie tecniche di riuscita — devoluti a promuovere la formazione di questa piccola proprietà coltivatrice. Sarà un impiego della più alta importanza sociale e politica.

Mi auguro anche che il limite complessivo di 300 milioni, nel quale la garanzia dello Stato può esser concessa in tali mutui ai Consorzi, possa essere innalzato man mano che gli impieghi fatti avranno dimostrato la loro utilità per tutti i fini della bonifica integrale.

Sono state da più parti prospettate difficoltà e pericoli cui potrebbero dar luogo trasferimenti terrieri attuati con intenso ritmo e su vasta scala. Citerò le ripercussioni che si potrebbero produrre in un mercato già depresso come quello terriero, a cagione della difficoltà di creare un parallelo andamento di domanda in relazione ad un così vasto fenomeno di offerta.

Ma mi sembra che la legge abbia provveduto adeguatamente in merito, dando ai Consorzi il diritto e il dovere dell'acquisto, della gestione e della redistribuzione del possesso

e della proprietà; e ciò, attraverso le più diverse possibili forme di conduzione e attraverso considerevoli facilitazioni finanziarie ai successivi acquirenti. Riteniamo che, così disciplinato, il fenomeno non potrà nè dovrà indurre alle temute ripercussioni, e generare quindi effetti dannosi nel senso sopra accennato.

Vorrei anzi, a tale riguardo, esporre brevi considerazioni intorno alle necessità di difendere, mantenere e consolidare la nuova proprietà che verrà a formarsi, particolarmente nella forma di piccola proprietà coltivatrice.

Anzitutto (e in ciò non crediamo esistano pareri discordi) occorrerà impedire, attraverso una nuova disciplina giuridica del diritto successorio, la possibile polverizzazione e il disperdimento delle unità aziendali, col possibile conseguente riassorbimento di esse in forme socialmente meno utili di proprietà fondiaria. Come è stata riconosciuta la necessità di funzionamento dell'apposito istituto per la ricomposizione dei fondi rustici ai fini di piani di trasformazione fondiaria nei comprensori di bonifica, dove il fenomeno della dispersione esiste con tutte le sue deleterie conseguenze, altrettanto ci sembra utile, indispensabile e coerentemente logico, invocare l'applicazione di una nuova disciplina del diritto successorio che impedisca non solo l'annullamento delle avvenute ricomposizioni, ma il possibile avverarsi di nuove frammentazioni nel tempo.

Su ciò, ripetiamo, non sembra possano esistere dubbi e prevenzioni.

Ma noi vogliamo andare più oltre. Noi non vogliamo limitarci alla sola « indivisibilità » della piccola proprietà contadina, ma difenderla ancor più profondamente. Sono noti i malefici effetti del fenomeno debitorio sulla proprietà in genere e su quella contadinesca in specie. Ora, noi non possiamo non preoccuparci del fatto che, mentre nei primi anni del dopo guerra la spontanea formazione della proprietà contadina ebbe un incremento notevolissimo (si valuta ad 800 mila ettari la superficie complessiva sulla quale si estese allora la nuova proprietà coltivatrice), tale incremento è andato poi gradualmente diminuendo, tanto che oggi si parla di decremento.

Vano ci sembrerebbe assommare tanti sforzi e tanto sacrificio finanziario per creare e diffondere un così benefico tipo di proprietà rurale, quando questa dovesse, particolarmente in periodi di crisi generale, essere lasciata alla mercè di ogni e qualunque rapina di esecuzione immobiliare.

Noi pensiamo che, come è stato da qualche studioso egregiamente detto, « una tale forma di investimento di denaro e soprattutto di lavoro, debba essere considerata come un bene « insequestrabile », in quanto ragione unica e fondamentale della vita della famiglia; allo stesso modo che è reso insequestrabile lo stipendio dell'impiegato ». Alle molte e varie obiezioni d'ordine economico e giuridico che si possono elevare contro tale concetto, noi opponiamo il supremo beneficio di una forma di proprietà quale è la piccola proprietà coltivatrice. Riteniamo non impossibile poter applicare a tale forma di proprietà, che lo Stato Fascista vuole diffondere nei territori bonificati, concetti analoghi a quelli già applicati con successo, e da tempo, da molti paesi stranieri, tra i più socialmente progrediti in materia di legislazione rurale.

È noto infatti che, per esempio, negli Stati Uniti d'America, si attribuisce all'*homestead* la prosperità agricola di quei paesi. La piccola proprietà rurale non è soggetta ad esproprio. Ciò per togliere i coloni alla influenza di una crisi o agli effetti di una occasionale insolubilità. Qualche cosa del genere vige nel Canada, nel Brasile, nel Venezuela e nel Messico. E in Europa abbiamo leggi protettive della piccola proprietà sufficientemente note perchè debba a lungo intrattenersi su di esse. Le accennerò appena: l'« Asilo di famiglia » in Svizzera, gli « Heimstätte » in Germania, l'« Anerbenrecht » in Austria, il « Casal de familia » in Portogallo. Ed altre leggi similari vigono in Jugoslavia e in Romania.

È quindi sommamente augurabile che anche presso di noi si congegni un provvedimento che assicuri, con opportuni adattamenti, la continuità e la stabilità della proprietà di limitate estensioni di terreno concesse in proprietà a coloni, e derivate soprattutto dalle opere di bonifica integrale di cui è oggetto la legge sotto esame.

Io rammento qui un magnifico discorso del nostro camerata Orano, nel quale egli auspicava la creazione di questa piccola proprietà, che però non deve essere soggetta ad esproprio.

A questo proposito, Camerati, dalla relazione del Ministro dell'agricoltura e del Sottosegretario per la bonifica rilevo che effettivamente si tende a creare la piccola proprietà ove la cessione delle terre bonificate da parte del Consorzio avvenga a piccoli proprietari. Evidentemente anche il Governo si preoccupa del fatto che gli enti finanziatori siano

pagati. È in corso, con la collaborazione del benemerito Istituto nazionale delle assicurazioni, un attento studio per creare un'assicurazione contro l'alea che corrono gli istituti finanziatori. Ora io rilevo che prima di tutto questo povero contadino deve pagare il canone per avere la proprietà; in secondo luogo si richiederà da lui l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli incendi, dell'assicurazione contro la grandine, dell'assicurazione sulla vita e infine dell'assicurazione fidejussoria, con lo scopo di garantire l'Ente mutuante. Voi comprendete perfettamente che tutto questo carico sul contadino che dovrà diventare piccolo proprietario mi sembra eccessivo e non so se questa piccola proprietà, secondo lo spirito che anima la relazione ministeriale, potrà effettivamente crearsi nel nostro Paese.

Sono certo che l'onorevole Ministro dell'agricoltura e l'onorevole Sottosegretario per la bonifica integrale — trattandosi ancora di una questione allo studio — vorranno preoccuparsi di questo grave problema che interessa la piccola proprietà coltivatrice.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non tutte queste forme di assicurazioni sono obbligatorie.

ANGELINI. Si legge nella relazione: Eventualmente anche l'assicurazione contro la grandine.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se si dice «eventualmente», significa che non è obbligatoria.

ANGELINI. Un argomento che molto ci interessa è che finalmente si è riconosciuto che nei Consorzi per la bonifica devono entrare le rappresentanze dell'organizzazione sindacale. Fino a ieri i Consorzi di bonifica sono stati degli strumenti — diciamo la verità — in mano soprattutto dei grandi proprietari.

PAVONCELLI. Non è così.

ANGELINI. Oggi attraverso questo disegno di legge s'immettono nei Consorzi per la bonifica le organizzazioni sindacali, in modo particolare le organizzazioni dei lavoratori dell'agricoltura, le quali hanno il diritto di vedere come sia attuato un determinato piano di bonifica, perchè sono composte da lavoratori che devono vivere su quei terreni e fecondarli sempre più col loro sudore.

Un breve cenno, infine, sulla riforma amministrativa dei Consorzi e costituzionale della ex Associazione dei Consorzi stessi.

Noi che siamo stati tenaci fautori della rappresentanza sindacale in tali organismi, non possiamo che plaudire *toto corde* e rivol-

gere la espressione più viva di riconoscenza allo Stato fascista che ha voluto dare carattere integrale e corporativo al nuovo « Istituto fascista per la bonifica integrale ».

Per tal modo quella originale creazione fascista che è la « bonifica integrale », attuata attraverso una geniale sintesi di azione pubblica e privata, trova anche nelle istituzioni amministrative che la reggono, l'applicazione di quella integralità corporativa che è nello spirito e nella volontà dello Stato fascista.

Spirito e volontà, attraverso le quali solamente è e sarà possibile superare le difficoltà dell'ora e conquistare il nostro avvenire; onde noi avremo il supremo bene di vedere realizzata questa grandiosa e feconda e costruttiva rivoluzione sociale, per la quale il Fascismo, che fa della terra fondamento di potenza e d'impero, andrà segnalato nei secoli; e in tutti i paesi e in tutti i tempi sarà esempio e monito luminoso l'Era di Mussolini.

Nel grigiore e nelle incertezze in cui ondeggiano altri popoli per trovare una via di sbocco alle condizioni che li comprimono in angustie economiche esasperanti, le leggi che prepara e che applica il Regime Fascista sono come bagliori che illuminano la strada sicura e che fiammeggiano nel cuore, nella speranza e nella coscienza di tutto un popolo disciplinato e pieno di fede.

Si può affermare che la legge attuale è forse fra le più sentite dalla massa di lavoratori, perchè di più profondo contenuto sociale, e più intimamente aderente allo spirito costruttore del nostro popolo rurale. Si pensa ad un pane più sicuro, ad un lavoro continuativo, ad un focolare, a una famiglia....

È un miracolo?

Sì! Se per miracolo giudichiamo la personalità meravigliosa di Colui che ci guida e da cui tutto deriva quanto è in noi di fede, di volontà, aspirazione, attività dinamica e costruttiva.

Appare del resto naturale che il Fascismo, come in altri campi, affronti decisamente e risolva problemi millenari di bonifica e di trasformazione di terre.

La bonifica è lotta, è azione, è applicazione di coraggio e di volontà costante, incrollabile. Qualità queste che sono nello spirito fascista, il quale vi aggiunge l'umanità di un contenuto, di un indirizzo e di un fine profondamente civile e sociale.

L'elevazione vera, la difesa autentica e sostanziale delle condizioni materiali e morali del popolo lavoratore riconciliato con la Patria, si fa con le leggi, che, come questa,

assicurano materia e strumento di applicazione continuativa di braccia avvinte alla terra da rapporti più certi e più equi.

Per questo compito che la legge in esame prevede come sua finalità e direttiva suprema, ho l'orgoglio di dirvi che i lavoratori agricoli sono spiritualmente e professionalmente preparati e pronti.

Perchè i lavoratori hanno bonificato prima sè stessi attraverso l'organizzazione sindacale, per potere poi dedicarsi a quelle opere di continuativa e salda costruzione economica e sociale di cui sono, in certo modo, i protagonisti, oltre che gli esecutori più interessati.

E lasciate che ad essi — che gridano ogni giorno la loro fede rovente al DUCE ed al Fascismo, e che benedicono a tutte le opere di assistenza, e più ancora a questa legge che darà un lavoro stabile, cioè un pane sicuro per sè e per i propri figli — lasciate, o camerati, che ad essi io mandi da questo posto un saluto che suoni certezza di promesse, sollievo di attesa, incitamento alla disciplina e alla attività costruttrice, e garanzia di quel domani che a loro il DUCE prepara più luminoso e più sereno in una più larga e più alta giustizia sociale. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Maresca di Serracapriola.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Onorevoli Camerati! L'importanza del disegno di legge contenente norme per l'integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi è stata ampiamente dimostrata sia attraverso la relazione ministeriale, sia per mezzo della relazione della Giunta generale del bilancio, che mette giustamente in rilievo l'opera di ruralizzazione perseguita dal Regime fascista.

La nuova legge, infatti, filiazione diretta delle norme sulla bonifica integrale emanata dal Governo nel febbraio 1933, tende ad assicurare l'integralità della bonifica, e provvede a riordinare e disciplinare i Consorzi, al preciso scopo di renderli strumenti adatti a realizzare i compiti di bonifica integrale ad essi affidati dallo Stato. In obbedienza al comando del DUCE: « redimere la terra e con la terra gli uomini », si è affrontato l'arduo problema, per risolverlo nel clima di superiore disciplina imposto al paese dalla Rivoluzione delle Camicie Nere. Si vuole non soltanto mutare il volto della Patria — come efficacemente si esprime la relazione della Giunta — attraverso un poderoso sforzo di opere d'ingegneria, regolando corsi d'acqua, aprendo ampie strade, get-

tando ponti e strappando all'acquitrino pestifero terre feconde; ma soprattutto si vuol cambiare il destino di larghe masse di popolo italiano. Non invano è stato altamente ricordato dal DUCE in due indimenticabili adunate, a Bari e a Milano, che il Fascismo è giustizia sociale: la bonifica integrale si propone infatti soprattutto di offrire il « pane sicuro » e « la casa tranquilla » agli uomini dei campi, realizzando quindi il fine più profondamente sociale del Fascismo.

Premessi questi chiarimenti sui fini che si propone la legge in esame, desidero ora intrattenere brevemente la vostra attenzione, onorevoli Camerati, sui compiti specifici che, in relazione ai predetti fini, sono chiamati ad assolvere con l'attuale legge i proprietari.

Invero, uno sguardo obbiettivo all'attività finora svolta non può ingenerare sfiducia verso i proprietari agricoltori nell'assolvimento dei loro doveri di bonifica.

Non dimentichiamo che la nostra attenzione è oggi soprattutto rivolta verso territori, nei quali si accentrano e si accumulano le maggiori difficoltà. Quale poteva essere infatti l'attività miglioratrice del proprietario nelle vaste piane dove il disordine idraulico di secoli aveva creato sterili terreni, acquitrini e dune, e dove la malaria faceva strage fra coloro che vi si avventuravano?

Dovunque, invece, le condizioni ambientali lo hanno permesso, specialmente nel periodo susseguente all'avvento del Fascismo, l'attività degli agricoltori ha avuto modo di affermarsi e di procedere risolutamente sulla via dei miglioramenti fondiari, sorretta dalle provvidenze governative, ottenendo risultati tangibili.

In Lucania, per esempio, nel bel mezzo di quel famigerato latifondo dove ci si illuse spesso di potere colonizzare con semplici quotizzazioni, l'iniziativa privata ha creato dal nulla numerose colonie senza nulla chiedere allo Stato (come a Monticchio e a Lagopesole). Pertanto, onorevole Angelini, risulta che nelle attuali condizioni economiche generali molto hanno fatto i proprietari e spesso senza alcun contributo dello Stato; e teniamo presente che prima della guerra la bonifica aveva solo lo scopo di maggiore produzione, e nessun incoraggiamento concreto ricevevano i privati dal Governo per colonizzazione.

Il dubbio, quindi, che l'attività privata non basti al compimento della bonifica in tutte le vaste zone dove lo Stato ha fatto eseguire le opere pubbliche preliminari può sorgere unicamente in vista della vastità del

problema, del ritmo accelerato che per considerazioni più sociali e politiche che economiche si deve imprimere alla trasformazione, e della condizione di difficoltà nella quale si dibatte gran parte della proprietà fondiaria, per effetto dello squilibrio economico mondiale. (*Approvazioni*).

Ecco allora che lo Stato interviene con forme più decise nell'attività privata; e da una parte ne agevola il compito con la concessione dei contributi e con la creazione di una richiesta di terre, che possa bilanciare l'offerta ed eviti un soverchio turbamento del mercato fondiario; dall'altra con la completa sostituzione di quelli che non possono eseguire gli obblighi imposti.

L'intervento è affidato al Consorzio, che viene ad assumere quindi un compito che pienamente rientra nella concezione corporativa.

Molte sono state le discussioni che hanno preceduto la riforma dei Consorzi. Io ritengo che i Consorzi, appunto per svolgere pienamente la loro missione, debbano rimanere aderenti alla loro natura e alla loro origine. Il Consorzio deve, cioè, secondo la definizione datagli dall'onorevole Serpieri, essere « non organismo burocratico dello Stato, ma strumento che superi l'antitesi fra l'attività statale e quella privata, valendosi dell'opera degli stessi proprietari ».

E se, come anche fu affermato dallo stesso onorevole Serpieri, a chiusura dei lavori del Convegno di Firenze per la bonifica integrale, tenutosi nei giorni 21 e 22 maggio 1934, il Consorzio deve essere sempre più decisamente un organo dello Stato, è evidente che deve rientrare nella concezione corporativa, valendosi principalmente dell'opera degli stessi proprietari e soprattutto dei migliori di essi, onorevole Angelini, siano essi piccoli o grandi possessori di terreni.

Pur comprendendo che si sia voluto nella riforma sveltire l'organismo del Consorzio ed affidarlo ad una unica guida esperta, lodo incondizionatamente l'emendamento concordato fra il Ministero e la nostra Giunta, che ha inteso non già di limitare i poteri — forse eccessivi — che si volevano concentrare nel presidente, ma precipuamente chiamare alla responsabilità della guida le stesse categorie interessate.

E veramente l'opera che il Consorzio può esplicare appare notevolissima, specialmente se è ispirata e condotta con criteri di aderenza alla realtà e utilizzando appieno la stessa competenza e sapienza pratica degli agricoltori.

Crediamo che ciò risponda alle intenzioni dell'onorevole Sottosegretario per la bonifica integrale, perchè ricordiamo le opportune istruzioni da lui emanate appunto quando un decreto-legge del 26 luglio 1929 conferì al Governo la facoltà di nomina del presidente dei Consorzi di bonifica.

La circolare emanata dall'onorevole Serpieri il 10 ottobre 1929 per dettare le istruzioni occorrenti per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale, rilevava già « la necessità di valersi con ponderata circospezione della facoltà di riservare al Governo la nomina del presidente dei Consorzi, non sembrando opportuno limitare, se non in caso di effettivo bisogno, la partecipazione nell'amministrazione consortile di coloro che sopportano le maggiori spese e sono i più esposti ai risultati, buoni o cattivi, della gestione ». E lo stesso onorevole Serpieri riteneva che alla nomina governativa del presidente convenisse far ricorso o nel periodo di funzionamento iniziale degli Enti, quando si trattasse di creare un'organizzazione e mancasse l'uomo adatto al difficile compito, o quando si volesse mantenere in carica, oltre i termini statutari, persona già scelta dalla fiducia degli associati. E ribadiva la convenienza di affidare la carica a chi avesse un proprio interesse nell'opera, che fosse cioè uno dei consorziati e che riunisse in sé i necessari requisiti di competenza.

Formulo pertanto il voto che il Governo nella scelta dei presidenti, vorrà tener fede ai concetti così chiaramente espressi per mezzo dell'onorevole Sottosegretario per la bonifica integrale, cinque anni or sono, anche perchè l'esperienza pratica avrà forse dimostrato come i presidenti scelti al di fuori e lontano dagli agricoltori — e purtroppo ce ne sono ancora — non abbiano corrisposto alle aspettative in essi riposte.

Quando si dice nella legge che spetta al Consorzio di vigilare sull'osservanza dei termini imposti ai proprietari per l'esecuzione della bonifica agraria, non si conferiscono ad esso i soli poteri di controllo e d'intervento, che vengono poi specificati dalla legge, ma si dà al Consorzio anche il mandato di assistere e sorreggere l'iniziativa privata dei consorziati, con la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e con la propria autorità morale. Anche il sentirsi affiancati e sorretti è elemento di sicurezza, pure se l'aiuto sovente non possa esplicarsi in modo concreto e sostanziale, come pur ce ne sarebbe bisogno.

Spesso un incoraggiamento vale più che una minaccia; e tale sensibilità ha mostrato

di possedere il Ministro dell'agricoltura, quando, con recente circolare, ha voluto attestare la riconoscenza dello Stato verso gli agricoltori che hanno eseguito ed eseguono miglioramenti ai fabbricati rurali, indipendentemente dagli obblighi di bonifica e dai contributi.

Questo riconoscimento della benemerenzza acquisita da chi ha fatto quanto ha potuto, senza curarsi di chiedere quello che invece altri non fa se non ottiene, mi suggerisce una raccomandazione che rivolgo al Ministro competente: di volere cioè persistere in queste forme di incoraggiamento per benemerenzze acquisite, in quanto che nessuno più degli agricoltori, per il loro attaccamento alla famiglia ed al fenomeno produttivo, è sensibile a tale forma di riconoscimento. (*Approvazioni*).

Vi sono frequentissimi casi, nei comprensori di bonifica, di agricoltori che, non appena veduto l'inizio delle opere statali, hanno fatto notevoli migliorie, costruito case ed eseguito scassi e piantagioni, senza ricorrere ad alcun contributo dello Stato. Non è infrequente che questi volenterosi si trovino oggi appesantiti dalle stesse migliorie eseguite, sì che ad essi manchi la possibilità di interamente provvedere all'esecuzione dei residui obblighi. In tali casi dovrebbe lo Stato intervenire per aiutare a superare la critica situazione, concedendo in ritardo, sia pure sotto forma più di premio che di contributo alle opere, un sussidio straordinario per quanto nel recentissimo passato è stato compiuto, in modo da evitare che un agricoltore, la cui attività passata testimonia la sua solerzia, possa essere costretto ad abbandonare la terra per esaurimento dei mezzi posti a sua disposizione e ottenere risultati impari ai gravi compiti volontariamente impostisi.

È evidente che tale contributo deve limitarsi al solo completamento delle opere iniziate, ma non dovrà mai superare il totale dei contributi che l'agricoltore avrebbe potuto ottenere per le opere eseguite.

Un bonificatore, Gian Giacomo Borghese, segnalava, nel Convegno di Firenze dianzi ricordato, la necessità d'impedire che sorgessero delle Società speculative di lottizzazione della terra, là dove non è ancor fatta la bonifica né idraulica, né agraria. Esse possono sorgere soltanto quando la bonifica sia completamente attuata. E pur sentendo necessario il sorgere della piccola proprietà terriera, come conclusione ultima della bonifica integrale, il Principe Borghese riteneva però dannoso creare organismi nuovi, in

quanto gli sembravano sufficienti i Consorzi dei possessori a coordinare e stimolare adeguatamente il sorgere della nuova borghesia terriera.

Il pericolo che, con pretesi scopi bonificatori, avvenissero trasferimenti della terra a speculatori ed affaristi, di null'altro desiderosi che di lucrare nel commercio di essa, fu già dall'onorevole Serpieri additato e da me ricordato in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 21 febbraio 1933.

Si sono ormai affermati nell'opera fascistica di rigenerazione terriera enti come l'Opera Nazionale Combattenti, e l'Ente ferrarese che per le ardue imprese portate felicemente a termine, specialmente dal primo, meritano l'incòndizionato nostro plauso: ad essi deve esser continuato tutto il necessario appoggio, eliminando ogni pericolo derivante dal sorgere di società private, di dubbia serietà bonificatrice.

Esclusione assoluta, quindi, dei così detti « falchi della bonifica », come efficacemente li chiama l'onorevole Camerata Fossa, il quale sul *Lavoro fascista* del 29 giugno 1934, denunciava anche il pericolo dei così detti « falchi della casa rurale », che avrebbero avuto in animo di costituire un Ente nazionale, con direzioni generali, divisioni, sezioni, uffici tecnici, ecc., e conseguenti immancabili costellazioni finanziarie e società « a catena ». Ma il Fascismo — egli ammoniva — è vigile nel controllare le speculazioni e nello stroncarle.

« L'essenziale è di vedere, per l'opera del Fascismo, la Sicilia, le Calabrie, la Puglia e la Campania popolate di case, come l'Emilia, la Toscana, la Romagna e la Lombardia ». E io mi auguro con l'onorevole Camerata Fossa di vedere presto la realizzazione di questo che poteva sembrare prima dell'avvento del Fascismo un sogno, ma che può diventare ora una delle più belle realtà: « la terra vuole i suoi lavoratori. Fino a quando i contadini non vivranno materialmente, con la casa, la moglie, i figli sul podere dove lavorano, essi si sentiranno estranei al podere stesso. Continueranno a « grattare » la terra, ma non l'ameranno ».

« La fusione intima, materiale e spirituale fra la terra e l'uomo, quella che fa dell'uomo e della terra un solo destino, non avverrà se non quando, lasciati i borghi e le città, i contadini non potranno andare a stabilirsi ed a vivere sui poderi. Incomincerà allora veramente per loro e per il Mezzogiorno una nuova epoca. La sistemazione della casa rurale



deve essere in certo senso l'ultimo atto della bonifica. Il problema impegna decenni. Ma il DUCE ha fissato trenta anni per questa bonifica che è materiale, ma anche soprattutto morale. E in trenta anni la redenzione può compiersi ».

È evidente che il decentramento della popolazione rurale verso la campagna esigerà la costruzione di nuovi centri rurali, ma sarà opportuno che in via di massima questi sorgano con tipico carattere rurale, senza eccessivi costosi edifici e limitati alle costruzioni strettamente indispensabili per i servizi di carattere igienico, sanitario e civile, evitando che assumano subito l'aspetto del centro urbano, verso il quale le popolazioni rurali si sentirebbero inevitabilmente attratte come è avvenuto, ad esempio, nel Tavoliere di Puglia, verso la fine del 1700, con i centri di San Ferdinando, Ortanova, Stornara, Carapelle, e che opportunamente l'onorevole Razza ha ricordato in un recente articolo apparso sul *Mattino* di Napoli.

In merito al criterio di contribuzione da parte dello Stato sulle opere private di miglioramento fondiario, obbligatorie, credo sia opportuno insistere sul voto formulato nella relazione della Giunta del bilancio che, fatta per ogni bonifica la somma dei sussidi da accordare opera per opera, si consenta al Governo, fermo restando l'onere massimo complessivo, risultante da tale coacervo, di aumentare il sussidio per le opere che in ciascun comprensorio si presentassero come più costose, diminuendo in corrispondenza le misure dei sussidi per le altre. Cioè di attribuire il sussidio in base alla spesa complessiva per unità di superficie da trasformare, anziché specificatamente per ciascuna opera in essa superficie prevista.

È infatti da ricordare come le previsioni sul costo delle varie opere sieno dedotte nei « piani di trasformazione » in base alle caratteristiche medie del comprensorio da trasformare, mentre i singoli lavori trovano generalmente condizioni variabilissime fra le varie aziende, in conseguenza della maggiore o minore facilità di procurarsi i materiali e la mano d'opera necessaria, ed a seconda delle caratteristiche fisiche dell'azienda stessa.

Ad evitare sperequazioni nel beneficio dei contributi attribuiti alla varia natura delle opere, è quindi da ritenere risponda ad un criterio di equità che dalle previsioni delle opere private, individuate nei « piani di trasformazione » si desuma la media dell'intervento statale sull'unità di superficie, ma riferito al complesso di tali opere, lasciando

di conseguenza la facoltà al privato di ripartire il totale per l'esecuzione dei molteplici lavori a seconda delle specifiche difficoltà che per gli stessi incontra.

In tema di finanziamento delle opere private dovrei raccomandare una maggiore correlazione fra credito e bonifica. In altre parole, ricordare che, quando, attraverso gli studi di un « piano di trasformazione », vengono determinati dei valori fondiari futuri e dei costi di trasformazione, nella concessione dei mutui di miglioramento, gli Istituti di Credito dovrebbero a tali valori futuri e a tali costi adeguarsi, così come lo fa lo Stato, nella determinazione del suo intervento, e come è tenuto ad adeguarsi il proprietario attuale o che comunque gli dovesse succedere.

Queste due considerazioni, che potrebbero apparire di dettaglio per la vastità del problema in discussione, rispondono però alle esigenze pratiche nella realizzazione dei programmi di bonifica agraria.

Quando si pensi che il solo costo della trasformazione aziendale è sempre superiore al valore attuale della proprietà (ed i « piani di trasformazione » finora studiati nei più disparati ambienti giungono a questa conclusione) e la spesa per alcune opere private, — in primo luogo le costruzioni rurali — raggiungono, e nei nuovi appoderamenti superano, la media del 70 per cento di tale valore, le considerazioni innanzi dette, appaiono pienamente giustificate.

Sembra opportuno, ora, rilevare il pericolo e le conseguenze derivanti dalle gestioni passive dei Consorzi.

A proposito dell'articolo 26 del disegno di legge in esame, desidero notare che la dizione usata non garantisce che il Ministero dell'agricoltura debba concedere il sussidio integrativo nel caso, che sarà certo frequente, che la vendita da parte del Consorzio non possa avvenire se non a prezzo inferiore a quello di costo del potere trasformato.

SERPIERI, *Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale*. Saranno pochi casi.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. È da augurarselo. In altri termini, il Ministero d'agricoltura potrà anche autorizzare la vendita a prezzi inferiori, e concedere il sussidio integrativo solo in quanto abbia in bilancio i relativi stanziamenti sul capitolo dei contributi per i miglioramenti di competenza privata.

E, quindi, opportunamente la relazione della Giunta chiarisce che il Consorzio provvede in ogni caso (per le finalità speciali che

tale articolo si prefigge) con gestione e contabilità separate. Non sarà inutile ribadire in modo inequivocabile ciò che già espresse la relazione ministeriale, e che cioè in tale gestione speciale, affidata al Consorzio, e che di sua natura presenta delle alee inevitabili, guadagni e perdite non possono andare a profitto o a danno degli altri terreni consorziati completamente estranei all'impresa di cui si tratta; ma riguarderanno unicamente ed esclusivamente lo Stato.

Però dal testo della legge a me sembra che questo concetto non sia chiaramente espresso, in quanto la gestione separata prevista dall'articolo 3 è una necessità contabile che non elimina il fatto che il debitore per tutte le operazioni compiute in base all'articolo 21 sia e resti fondamentalmente il Consorzio, il quale non ha altro patrimonio, se non quello costituito con i contributi dei propri consorziati. E quindi, se il Consorzio non avrà potuto vendere al prezzo pari al costo acquisto-trasformazione, o fino a quando il Ministero d'agricoltura non abbia autorizzato la vendita a prezzi inferiori, i terreni acquistati dal Consorzio potranno anche costituire gestione passiva; e da questo lato la legge non spiega espressamente che tali passività di gestione sono a carico dello Stato.

Quindi, concludendo questa parte della mia esposizione, desidero riaffermare il concetto che le gestioni passive o le eventuali perdite nella vendita delle terre trasformate, non devono mai ricadere sul Consorzio. Non, quindi, soltanto gestione separata, ma anche e soprattutto separazione di stanziamento sul bilancio dell'agricoltura, altrimenti i fondi d'integrazione vanno a scapito dei contributi da conferirsi agli altri proprietari.

Onorevoli Camerati! Il coraggioso e leale discorso tenuto dall'onorevole Serpieri a Foggia, dopo l'ardente giornata dell'8 settembre scorso, precisò per la bonifica del Tavoliere le direttive che dovranno essere seguite: discentramento e stabilizzazione sulla terra dei lavoratori agricoli, ma con le modalità dettate dalla conoscenza delle concrete condizioni dell'agricoltura nelle diverse zone. Quindi anche prudente gradualità nella esecuzione delle opere, traendo ammaestramento dalle nuove esperienze.

A me piace concludere con il voto da lui espresso: « guardiamo oltre gli interessi individuali e immediati; guardiamo con passione, anticipandolo nel nostro spirito, l'avvenire ».

La nuova densa popolazione di contadini che abiterà sui poderi, radicata alla terra

come vuole il Fascismo che con la cerimonia dei fedeli della terra premia i lavoratori che alla terra sono tradizionalmente attaccati, collaborerà con i coraggiosi nuovi e vecchi proprietari, per le maggiori vittorie del duro, tenace lavoro del popolo italiano, non meno grandiose di quelle che per virtù dei nostri soldati posero fine alla guerra mondiale. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ricchioni. Ne ha facoltà.

RICCHIONI. Onorevoli Camerati, bonifiche e colonizzazioni sono termini inscindibili del problema centrale della nostra politica agraria. Accrescere le sane sedi di vita della popolazione rurale, eliminare, per quanto è possibile, i residui, che in agricoltura sono rappresentati dagli avventizi, sostituire a molti degli attuali regimi fondiari altri più produttivi, in modo che il lavoro possa trovarvi, soprattutto, continuità di impiego, ecco i fini economici e sociali verso cui si appunta la vasta opera di bonifica intrapresa dal Regime; ecco, onorevoli Camerati, il concetto della integralità della bonifica che, dal disegno di legge sottoposto al nostro esame, riceve nuova luce e maggiori e completi sviluppi.

Dall'applicazione legislativa di questo concetto non v'è chi non veda quanto si sia avvantaggiato e debba avvantaggiarsi il Mezzogiorno d'Italia, dove il problema del bonificamento è appena agli inizi, e dove occorre precisamente coordinazione di opere e di mezzi, nello spazio e nel tempo, perchè alla palude, al bacino idrografico in preda alla degradazione della montagna, in alto, e alla malaria, in basso, alla sterilità dei terreni, prodotta dall'eccessiva aridità, al latifondo deserto segua l'assetto dell'ambiente fisico, economico e sociale.

Non è forse un fuori di luogo ricordare come dalla costituzione del Regno all'avvento del Fascismo al potere, la visione frammentaria che si ebbe del problema della bonifica e la conseguente eccessiva specializzazione legislativa, se non impedirono di raggiungere ottimi risultati nell'Italia superiore dove potevano anche esser sufficienti semplici ritocchi o integrazioni o perfezionamenti delle opere, furono fatali invece per il Mezzogiorno, ove tutto era da fare per correggere, in vastissime zone, tutte le deficienze, da quelle di ordine fisico a quelle di ordine sociale.

La legislazione italiana infatti, in materia di bonifica, fino alla legge del 30 dicembre 1923, segna, nei riguardi del Mezzogiorno,

un peggioramento rispetto alla vecchia legislazione borbonica, che, per esempio, col Regio decreto 11 maggio 1855 aveva posto nettamente quel principio della integralità della bonifica, ripreso con ben altri mezzi e con ben altra visione e sviluppato, senza soluzione di continuità fino ad oggi, dallo Stato unitario fascista: grande incomparabile sua benemerita verso le popolazioni meridionali.

Così nel Tavoliere di Puglia come nel territorio detto della Fossa Premurgiana, nella plaga jonica della provincia di Catanzaro, come nelle piane di Sant'Eufemia e di Sibari, nella valle del Sele come in quella del Volturno e via via, si prepara, dopo secoli e secoli di abbandono, la ricostruzione delle terre che ormai l'interesse nazionale esige siano rese elementi utili ai fini della produzione del Paese, e sede di migliori forme di vita civile.

Se però sino a ieri il Mezzogiorno venne tagliato fuori dall'opera di redenzione della sua terra, oggi che il problema è posto nella sua compiutezza e sono assicurati idonei mezzi per la sua soluzione, c'è forse da contrastare la tendenza, in gran parte giustificata dalle presenti difficoltà economiche, di voler eseguite le opere che lo Stato paga in tutto o in gran parte, trascurando le altre che i privati dovrebbero eseguire e solo parzialmente pagare. Si è poi un pò esagerata l'importanza della stretta dipendenza delle opere private (mi si perdoni la vecchia superata terminologia) da quelle pubbliche per inferire che, essendo state finora scarse le opere pubbliche eseguite nel Mezzogiorno, non potevano essere necessariamente numerose quelle private. Ora se è vero che, in moltissimi casi, l'opera privata rappresenta un momento successivo dell'opera pubblica, non è meno vero che in altri moltissimi casi, e precisamente in quelli in cui la bonifica ha il semplice carattere di modificazione, sia pure profonda, delle esistenti forme di uso del terreno, l'opera privata può ancora oggi svilupparsi, indipendentemente dall'opera pubblica; e non si spiegherebbe infatti, come la provvida legge del 16 giugno 1927, che recava contributi per le piccole opere di bonifica in dipendenza della cerealicoltura, avesse potuto trovare tanto larga applicazione in alcune zone del Mezzogiorno e recare infiniti vantaggi alla trasformazione fondiaria.

Se adunque in queste zone la trasformazione fondiaria non segue, molte sono le ragioni, le quali non devono ridursi a denominatore comune: la mancanza dell'opera pubblica. Esse si chiamano non soltanto difetto

di capitali e scarsezza di credito, ma dissociazione di proprietà da impresa, ampiezza di impresa, affitto industriale, brevità di affitto, dissesto dell'imprenditore per le elevate corrisposte e così di seguito.

Non so dunque tacervi, onorevoli Camerati, la mia piena adesione allo spirito di questo disegno di legge, se anche la lettera possa qua e là consigliarmi la proposta di qualche emendamento, in quanto vedo, attraverso l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, la possibilità di un acceleramento dei tempi della trasformazione fondiaria che soprattutto le necessità sociali rendono urgente.

E a questo proposito io non vorrei che certe frammentarie indagini da me condotte in alcune zone di piano del nostro Mezzogiorno, se continuate e approfondite, portassero a concludere che, se non proprio un problema di spopolamento, analogo a quello della montagna, un problema di larghe emigrazioni verso le città e quindi verso attività non agricole, si presenta in molte delle zone, non dense di popolazione, che sono a latifondo, alle porte del quale i braccianti hanno battuto, e invano, in cerca di un pane. (*Approvazioni*).

Alcune delle disposizioni contenute in questo disegno di legge hanno suscitato incertezze e preoccupazioni, quasi che fossero per attentare all'istituto della privata proprietà. Ma il Regime Fascista — ce lo ricorda anche la relazione ministeriale al disegno di legge — non è espropriatore per principio. Esso, improntando la sua attività ai fini dei grandi interessi del Paese, rispetta e anzi rafforza quella proprietà privata che adempie alla funzione di servire quegli stessi fini che esso persegue. Non dunque timore di ingiustizie o di oppressioni! Noi, onorevoli Camerati, dobbiamo, attraverso questa legge, consegnare al Regime uno strumento nuovo di redenzione della nostra terra e di elevazione del nostro popolo.

Intendo poi, onorevoli Camerati, sottolineare con tutta la mia più viva approvazione le disposizioni di questo disegno di legge, che si studiano di dare impulso alla formazione della piccola proprietà contadina. L'inchiesta che sta conducendo in Italia l'Istituto nazionale di economia agraria rivelerà dati interessantissimi circa l'ampiezza del processo di formazione della piccola proprietà coltivatrice nel dopoguerra, processo che può dirsi abbia ormai subito una sosta per ragioni che in gran parte sono evidenti. Questa formazione, purtroppo non più spontanea, va invece incoraggiata, non soltanto per i suoi riflessi

politici, ma per due ordini fondamentali di considerazioni che riguardano gran parte del Mezzogiorno, e che qui riassumo:

a) la piccola proprietà contadina in determinati ambienti è la sola forma di impresa che renda economicamente conveniente la trasformazione fondiaria in senso intensivo;

b) la piccola proprietà contadina, sempre in quegli ambienti che non conoscono categorie intermedie fra grandi proprietari latifondisti e miseri braccianti — gli estremi cioè della scala sociale — è attualmente la sola forma di impresa che renda possibile la stabilizzazione del contadino sulla terra.

Se, infatti, noi fermiamo la nostra attenzione sulle oasi di trasformazioni fondiarie delle zone meridionali, siamo portati a riconoscere nella piccola proprietà coltivatrice lo strumento più idoneo di attività e di progresso. In presenza, infatti, di trasformazioni che solo il più largo impiego di lavoro manuale rendeva possibili, a tal punto che il valore del nuovo capitale fondiario era costituito per gran parte da compenso di lavoro, e da compenso assai esiguo, là, l'azienda del piccolo proprietario coltivatore diretto ha trovato la sua zona di convenienza, dove cioè erano praticabili i sistemi attivi a base di culture legnose.

Alle ragioni di convenienza economica hanno fatto pieno riscontro quelle sociali, in quanto, dove erano più accentuate le differenze di categoria, avendosi da un lato grandi proprietari, spesso impotenti a risolvere il problema della trasformazione fondiaria, data l'enorme massa di lavoro per essa occorrente, e d'altro lato miseri lavoratori, spesso in preda a crisi di disoccupazione, senza quelle categorie intermedie numerose nell'Italia superiore e media, dei mezzadri, dei compartecipanti in genere, e simili, la piccola proprietà coltivatrice si è offerta non solo quale mezzo di eliminazione dei contrasti fra i vari operatori della produzione, ma addirittura quale prezioso elemento di saldezza della compagine sociale. (*Approvazioni*).

Nella storia delle agitazioni dei contadini nel dopoguerra non figurano, infatti, rappresentati quei paesi nei quali maggiormente era diffusa la piccola proprietà coltivatrice: direttamente, essa, anche quando minuscola, ma purchè intensamente trasformata e coltivata, giovò ai contadini, per offrire loro un supplemento di risorse non trascurabile, pur senza diminuire il numero delle giornate impiegabili a salario presso terzi; indirettamente perchè la intensifica-

zione delle culture determinò un aumento della richiesta di mano d'opera, e quindi un miglioramento dei salari.

In fatto di colonizzazione del Mezzogiorno vi è ormai tutta una esperienza storica, e questa è a favore della piccola proprietà contadina. I vecchi modi di formazione furono diversi da quelli, indubbiamente ingegnosi, escogitati dal presente disegno di legge: questi, ad ogni modo, avranno il loro vaglio nell'esperienza. Quello che è importante è l'esserci ormai messi su questa via.

Onorevoli camerati! Nel settembre scorso, al popolo di Terra di Bari adunato nella maggiore piazza del capoluogo, il DUCE ebbe a rivolgere parole che noi baresi abbiamo anche incise nel marmo, e che sono nella mente e nel cuore di tutti noi. Egli ci disse, fra l'altro, che affrettava per il popolo italiano una più alta giustizia sociale.

Questo disegno di legge non è che una espressione di quel pensiero profondo. Noi, attraverso i nostri coscienti suffragi, portiamo una piccola pietra all'edificio del grande costruttore della potenza della Patria.

Onorevoli camerati, saluto al DUCE! (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tredici. Ne ha facoltà.

TREDICI. Onorevoli Camerati, nella relazione della nostra Giunta ed anche dal complesso della discussione, sin qui svolta, mi è sembrato di notare una iniziale preoccupazione nell'esame, per altro diligentissimo, del disegno di legge che ci è sottoposto, quella cioè di dimostrare che il Fascismo non è un regime espropriatore e perciò una massima garanzia di tranquillità deve sorreggere i due rami del Parlamento nell'approvarlo.

A parte il fatto specifico, già ripetutamente affermato, che con la disposizione attuale non si muta nulla di quanto già non sia sanzionato nella legge del '33, ma si danno semplicemente i mezzi tecnici e finanziari dalla stessa legge previsti, vi è una considerazione di ordine fondamentale da fare. In Italia, durante le adunate, nelle assemblee, nei convegni, si grida da tutti con entusiasmo e con fede « Viva la Rivoluzione Fascista » e lo si ripete con vibrazione altissima, sicchè nessuno appaia secondo nell'ardente desiderio e nella sincerità dell'approvazione.

Poichè noi siamo perfettamente convinti che il sentimento di tutto il popolo italiano è profondamente permeato di questo spirito e che il suo entusiasmo eguaglia la sua fede altissima, non vediamo ragione alcuna di dover dimostrare a chicchessia che il Regime

Fascista non è un regime espropriatore! Esso è un Regime di giustizia, giustizia in tutti i campi, giuridico, economico, sociale, finanziario, amministrativo.

Giustizia perchè non ubbidisce a gruppi di alcun genere, perchè si identifica in un Capo e perchè tende a un unico grande fine: la potenza della Patria.

La legge che dobbiamo approvare è rivoluzionaria? Naturalmente, perchè lo è quella del 1933 e tutte le leggi fasciste! Ma essa è soprattutto giusta, giusta perchè colpisce l'ignavia, l'egoismo e la impotenza. Le prime due perchè sono una colpa, la terza perchè la collettività nazionale è superiore nel suo fine collettivo, a quella dell'individuo. È giusta anche perchè apre la via alla costituzione di una piccola proprietà coltivatrice per una sua più larga ed umana applicazione. Noi sappiamo per profonda convinzione che sulla terra, e soprattutto su di essa, il popolo italiano vuole ritrovare tutte le fonti per il suo maggiore benessere; sappiamo che da una più regolare sistemazione della terra e da un suo più radicale sfruttamento deriva la maggior fonte di benessere per il popolo italiano nel campo economico e sociale, in quello morale e in quello di una più efficace collaborazione degli individui. E perciò con forza e passione seguiamo questo cammino, talora aspro, sempre faticoso, sicuri di giungere ad una delle più importanti mete segnate alla nostra opera.

E il disegno di legge odierno rappresenta la tappa più importante di questa meta.

La relazione ministeriale che illustra il provvedimento è chiarissima e perfetta; e quella dei Camerati della Giunta del bilancio completa il quadro preciso con grande dottrina e profondissima conoscenza della materia.

Ben poco dunque potrebbe aggiungersi al già detto; ma se io mi permetto di interloquire è per rispondere al bisogno prepotente del mio spirito che vuole esprimere non soltanto l'approvazione ad una legge che è nettamente consequenziale al testo unico della bonifica integrale, quanto soprattutto per esprimere un senso di profonda riconoscenza al Governo Fascista ed al suo Capo che ha voluto, attraverso questo provvedimento, dare i mezzi legali e finanziari per tradurre in realtà concreta quella che appariva ancora come una semplice formulazione teoretica.

Ed è sotto questo aspetto e con questi sentimenti che io desidero sfiorare qualcuno dei punti essenziali del disegno di legge per

trarne sincero motivo di profondo compiacimento.

Non credo di essere molto lontano dal vero se affermo che ritengo assai probabile che la prima applicazione di questa legge per le sue finalità pratiche debba avvenire più specialmente, agli effetti della formazione di una piccola proprietà coltivatrice, in quelle regioni d'Italia le quali per le loro particolari condizioni fisiche topografiche e demografiche si presentano in più favorevoli condizioni per favorire una più larga attuazione di essa senza eccessivi turbamenti e senza scosse. E dico prima applicazione perchè essa ha valore estensivo per tutta la Nazione in quanto la trasformazione fondiaria del territorio sottoposto a bonifica è comune a tutto il paese. Non voglio perciò con questa affermazione togliere né aggiungere nulla a quelle che sono le finalità della legge. Ritengo, come ho affermato, che la prima applicazione debba aver luogo in determinate regioni, prima fra tutte la Sardegna assieme alla Puglia e a qualche altra. (*Interruzioni*) È soprattutto là, dove sono enormi estensioni di terre, attualmente incolte e perciò stesso improduttive, costituenti un peso finanziario per i singoli proprietari e un onere economico per la Nazione (che potrebbe trarne invece ragione di produzione e di reddito) che deve manifestarsi l'azione dei consorzi di bonifica per ottenere che questo fattore di ricchezza e questa potenza si traduca in realtà positiva.

È particolarmente in questa regione che in un primo tempo potranno essere raggiunti i massimi risultati pratici.

Anche la relazione ministeriale oltre che l'Opera nazionale per i combattenti accenna, specificando, all'ente ferrarese, ente che esplica la sua azione efficace in provincia di Sassari.

Ma peraltro il DUCE ha già segnata la via.

RAZZA, *relatore*. Anche in provincia di Cagliari!

TREDICI. Precisamente, onorevole camerata Razza, è proprio quello che sto per dire in questo momento....

Ed ha dato un contributo anche in provincia di Cagliari. Si è in questo campo fatto qualche cosa di addirittura risolutivo con la costruzione dei primi ventisei poderi nella Azienda agraria di Bacu Abis e più ancora, per diretto invito del Capo al prefetto di Cagliari è stato ordinato di presentare un progetto per la formazione di cento a cinquecento poderi; progetto eseguito in perfetta armonia con le disposizioni del disegno di legge in discussione.

Quali sono i termini dell'applicazione in Sardegna e quali sono i risultati ottenuti e quelli che si otterranno?

In sintesi espongono alcuni dati e sono certo che, salvo qualche lieve differenza di impostazione finanziaria, a seconda della situazione terriera delle altre regioni, identici saranno i risultati di ordine economico sociale e demografico.

Chi abbia attraversato l'isola, sia pure in modo fugacissimo, non può non essere rimasto fortemente impressionato dalle enormi estensioni di terreno in grandissima parte passibile di ottima trasformazione fondiaria, ma disabitato ed incolto.

Su queste terre, da qualche anno, il Governo Fascista martella con ritmo accelerato un lavoro di bonifica idraulica imponente e che ha già dato risultati notevoli.

Ancora molto vi è da fare, perchè il Fascismo in Sardegna ha dovuto dare inizio a tutto!

Oggi è però così profondamente mutato anche lo spirito dei sardi i quali non sentendosi più tollerati nella collettività nazionale; ma circondati invece da una atmosfera di fraterna simpatia e di alta comprensione, trovano nel lavoro, e nell'alta tensione ideale che accomuna tutti gli italiani la ragione prima del proprio fervore, mostrando in tal modo l'infinita riconoscenza che essi sentono per il Fascismo e per il suo Capo.

Come è arcinoto, in questo travagliato periodo la Sardegna ha attraversato una gravissima situazione nel campo della sua più grande industria: quella mineraria.

Migliaia di disoccupati in questi anni sono stati respinti da questa attività senza speranza di poter essere più riassorbiti se non in minima parte, ed in una eventualità che appare ancora non molto vicina.

Era necessario trovare una soluzione a tanto male con l'avviamento di tali disoccupati alla terra dalla quale originariamente provenivano. Questa si è dimostrata la via più sicura ed idonea. Si è, come ho detto, tentato un esperimento in una zona di 600 ettari di terra e si sono formati 26 poderi abitati da famiglie di minatori disoccupati, che nell'entusiasmo e nell'ardore che hanno posto in questa rinnovata attività danno conforto per potere bene sperare su quelli che saranno i risultati definitivi.

I poderi, composti di 16, 18, 20 ettari di terra sono dotati di fabbricati, di stalla, di pozzi di acqua; sono state costruite strade poderali, si sono fornite scorte vive e morte

e si è anticipato il necessario per il mantenimento della famiglia.

Nelle costruzioni delle opere di trasformazione si sono impiegati gli stessi ex-minatori disoccupati, creando una nuova fonte di lavoro.

La spesa globale risulta di lire 55 mila circa per podere; la quota annua di ammortamento del podere stesso, alla scadenza del quinto anno di esercizio, si presume possa essere calcolata, al 4 per cento, in lire 3,180- in confronto ad un reddito medio netto presunto di lire 8 mila.

Questi dati sono calcolati molto prudenzialmente, per evitare spiacevoli sorprese in avvenire.

Il Duce ha disposto che questo esperimento venga ampliato.

Esso trova i Consorzi di bonifica interessati ben preparati e l'azione potrà seguire alla decisione con rapidità e con sicurezza.

Ho voluto accennare a questi elementi specifici perchè sia ben chiaro che l'attuazione pratica di quanto forma oggetto del disegno di legge in materia di piccola proprietà coltivatrice, trova in essi un riscontro altrettanto preciso senza avere creato alcun danno agli originali proprietari delle terre, servendo anzi ad una sistemazione finanziaria ardentemente reclamata.

Soggiungerò che numerosi proprietari limitrofi si sono affrettati ad offrire larghissime estensioni di terreno che, come ho già detto, rappresentano per essi una pura passività.

Questo esperimento è ben noto all'on. Sottosegretario alla bonifica integrale, che ha approvato tutto il progetto e lo ha seguito in tutte le sue fasi ed in tutti i suoi più minuti particolari, visitando anche di recente e molto attentamente i vari poderi ed esaminando cose e persone.

In questa terra è, adunque, non solo possibile, ma sommamente utile dare il massimo sviluppo alla trasformazione di larghissime zone abbandonate o quasi per la creazione di una piccola proprietà coltivatrice, perchè si risolvono problemi che erano secolari e che stanno alla base di una possibile rinascita dell'isola, ed anche perchè adempiendo ad una funzione di carattere contingente quale è quella di sistemare definitivamente i minatori disoccupati, si alleggerisce la pressione che essi, per necessità di cose, esercitano sull'industria mineraria, rendendo così più tranquilla la vita delle maestranze che ancora sono rimaste occupate.

Se per un momento pensiamo a quello che potrà essere la Sardegna quando le sue pianure saranno popolate di case linde e da agricoltori operanti, un senso di profonda commozione ci invade l'animo, ci sprona e ci invita ad osare con tenace passione per poter raggiungere almeno parzialmente questo grande risultato.

Non dobbiamo soffrire di impazienze. Abbiamo atteso i secoli, non ci sgomentano i pochi lustri che il Fascismo chiede a sè stesso per raggiungere il più positivo dei risultati.

Nell'isola esistono terre per accogliere tanti nostri fratelli che potrebbero essere trasferiti dalle regioni a popolazione più intensa e che potranno essere molti di più di quanto non si creda e non si pensi.

A che pro fare delle cifre? Nessuno certo, se conosce la Sardegna, può non ammettere che più, molto più di un milione di persone potranno trovare ragione di vita sicura oltre l'attuale popolazione. (*Commenti*).

Onorevole camerata Orsolini Cencelli, ho voluto dire oltre un milione per non dire oltre due milioni; e mi consenta di dire che parlo con conoscenza di cose....

ORSOLINI CENCELLI. Lo auguro di tutto cuore alla Sardegna, ma temo che sia un po' difficile.

PRESIDENTE. Onorevole Cencelli, se vuole parlare, si iscriva.

ORSOLINI CENCELLI. No, per carità....

TREDICI. D'altro canto, l'impostazione finanziaria portata dal disegno di legge consente di esaminare il complesso delle possibilità future con un certo ottimismo. Partendo dal presupposto che nella stragrande maggioranza dei casi si pensi alla creazione della piccola proprietà coltivatrice con successivi pagamenti di essa in forma rateale, e tenendo per base il quinquennio come periodo utile per l'avviamento sicuro del podere trasformato, parmi sia lecito azzardare qualche commento alle cifre di impostazione.

Infatti la garanzia offerta dallo Stato per la somma globale di 300,000,000 di lire per un quinquennio, presuppone all'incirca un ordine di cifre che consenta l'acquisto eventuale per un centinaio di milioni di lire di terre ed una spesa di circa 200 milioni di lire in opere di trasformazione fondiaria, oltre a 80 milioni di lire circa di contributo ordinario; in complesso circa 400 milioni di lire nel quinquennio. (*Commenti*). Ma se, come è facile presumere (Camerati, è un'interpretazione), alla scadenza del quinquennio si saranno impiegate le somme nella quasi loro

totalità, più specialmente per la creazione della detta piccola proprietà coltivatrice, con i mutui successivi conseguibili, per il decisivo intervento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli enti che avranno ottenuto la garanzia statale per i finanziamenti iniziali, rientreranno nel pieno possesso delle somme anticipate e cioè di tutti o quasi tutti i trecento milioni di lire, e, conseguentemente, non avrà più ragione di esistere la garanzia statale.

Nulla vieta dunque che sia legittimo, anche da questo momento, presumere che un'ulteriore garanzia per altri trecento milioni di lire o per quella minore somma rimasta disponibile, possa essere rinnovata per il quinquennio successivo e così via di seguito per altri quinquenni. L'onere effettivo che permarrebbe a carico dello Stato, risulta, nel quinquennio, di 80 milioni di lire circa per contributi ordinari. Volendo però anche ammettere, per ipotesi assolutamente pessimistica, che le condizioni portate dall'articolo 26 siano costantemente tali da consentire una vendita con perdita delle proprietà trasformate, e calcolando, in proposito, una somma di 20 milioni di lire a carico dello Stato nel quinquennio, la somma globale risultante potrà essere di 100 milioni di lire circa, ripartita in 20 milioni di lire annue, cifra non lieve ma indispensabilmente esigua per le altissime finalità proposte e per i risultati che ne conseguono.

Se questa è l'interpretazione, che parmi possa essere ragionevole, data alla legge per la sua applicazione nella parte finanziaria, non vi è dubbio che lo sviluppo non potrà essere tale quale risponde al desiderio e alle aspirazioni di ogni regione d'Italia; e potrà essere adeguatamente e attentamente disposto tutto quel piano massimo che consenta alle prolifiche famiglie italiane di aspirare, in un futuro prossimo, alla letizia somma di possedere una casetta propria, un proprio campo, una propria azienda cui offrire tutta una vita di lavoro, e la ragione delle proprie speranze! Può forse sorgere, in prosieguo di tempo, la necessità di affrontare e risolvere taluni problemi conseguenti e susseguenti a uno sviluppo intensivo di forme agricole, in zone e in regioni che sino ad ora hanno avuto agricoltura estensiva, se non addirittura una vera e propria forma pastorale, che nulla ha di agricolo.

Aumento di produzione, necessità di sbocchi e di mercati. Certamente, tali problemi si impongono; ed è bene siano già posti sul tappeto; intanto però è lecito affermare che la

deficienza del patrimonio zootecnico italiano e la necessità che abbiamo di importare dall'estero carni e bestiame, ci additano il dovere di provvedere e perciò stesso il problema è risolto in partenza, almeno per parecchie migliaia di ettari di terra, che potranno essere adeguatamente sistemate e appoderate. Il miglioramento che si potrà portare in più vaste zone, di cittadini, segnerà anch'esso un necessario aumento di consumo per il mutato sistema di vita e di economie, e le nuove fonti di lavoro e di attività renderanno meno difficile una adeguata soluzione.

Anche nei riguardi del credito, pure presumendo che lo sforzo che verrà fatto in questo campo si identificherà in una somma non lieve, non credo che debbano e possano sorgere delle preoccupazioni. Con la garanzia statale prima, con quella ipotecaria poi, e con quella fideiussoria dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (che anche in questa occasione ha dato un esempio di altissima comprensione, ponendosi decisamente all'avanguardia di tutti gli istituti del genere in Europa e nel mondo), si ha un investimento di assoluto riposo.

D'altro canto le somme anticipate nel quinquennio rientreranno, secondo l'interpretazione data, in piena circolazione e con esse anche gran parte del complesso delle nuove fonti di lavoro, di attività e di consumo che nei cinque anni sono state create.

Alla scadenza del secondo quinquennio rientrerà in circolazione anche un sesto o un quinto (a seconda che l'ammortamento sia trentennale o venticinquennale), dei primi trecento milioni di lire spesi, e così di seguito nei successivi anni cui vanno ad aggiungersi le quote di quelli successivi. Ritengo perciò, grosso modo, che in complesso la cifra massima che alla scadenza del primo quindicennio sarà impegnata in investimenti potrà aggirarsi sui 650 milioni di lire. Quel giorno, però, circa 200 mila ettari di terreno, oggi abbandonati e improduttivi, ondeggeranno di messi e rallegreranno la vista col verde purissimo dei loro prati; e il gioioso canto dei nuovi Balilla darà ai giovani fascisti di oggi il senso perenne della vita restituita alla più alta e umana poesia da Benito Mussolini.

Onorevoli Camerati, nell'approvare il disegno di legge noi non possiamo prescindere da questi sentimenti, perchè è con la passione e col senso profondo della poesia, che mettiamo in ogni nostra azione, che l'Italia acquista il senso dell'impero. E al DUCE diciamo: non approvazione formale ad una legge presentata dal Governo Fascista, che non può da noi

fascisti essere negata, ma entusiastico ringraziamento per averci dato con essa la certezza di una meta che sarà presto raggiunta, e la visione precisa di una tappa; di quella che deve essere una più alta giustizia sociale, giustizia sociale che sarà certamente data al popolo italiano (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

### Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati per domani martedì 11 alle ore 15, con l'ordine del giorno di cui si dà lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Costituzione dell'Ufficio.

*Esame dei seguenti disegni di legge:*

Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione. (175)

Benefici di anzianità agli ufficiali ex-irredenti nominati in servizio permanente effettivo. (182)

Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due paesi delle professioni di ingegnere e di architetto. (195)

Ricostituzione dei comuni distinti di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore in provincia di Potenza. (366)

Ricostituzione in provincia di Aosta, dei comuni di Ceresole Reale, Noasca, La Salle e Morgex e cambiamento della denominazione dei due ultimi, rispettivamente in «Sala Dora» e «Valdigna di Aosta». (367)

Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (*Approvato dal Senato*). (368)

Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. (*Approvato dal Senato*). (369)

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo. (379)

Modifica della composizione del Comitato di Amministrazione dell'Ente «Esposizione biennale internazionale d'arte» di Venezia. (*Approvato dal Senato*). (380)



Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura di Milano. (*Approvato dal Senato*). 384)

Ricostituzione del comune di Pignola in provincia di Potenza. (*Approvato dal Senato*). (383)

Istituzione dell'istruzione postmilitare. (*Approvato dal Senato*). 385)

Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno. (*Approvato dal Senato*). (386)

Norme sull'istruzione premilitare. (*Approvato dal Senato*). (387)

### Per la nascita di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — I Ministri e i Deputati si alzano*). Onorevoli Camerati, non possiamo lasciar trascorrere questa tornata, che per la prima volta ci riunisce dopo l'avvenimento faustissimo, senza elevare il pensiero alla Casa Augusta che di recente è stata allietata dalla nascita della Principessa Maria Pia.

Con gli stessi fervidi sentimenti che ci mossero nello scorso settembre ad unire il nostro omaggio a quello entusiasta e commosso di tutto il popolo, rinnoviamo oggi i voti augurali per la compiuta felicità dei Principi di Piemonte e per la Principessa Maria Pia, sorriso di Casa Savoia. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Grida ripetute di: Viva Casa Savoia!*).

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Maresca di Serracapriola a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Mi onoro di presentare le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale. (*Approvato dal Senato*); (330)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali. (*Approvato dal Senato*). (331)

PRESIDENTE. Saranno stampate e distribuite.

### Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una Convenzione con la Società Anonima Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno (155)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 786, concernente i nuovi impianti radiofonici per il servizio di propaganda nazionale con i Paesi lontani. (156)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, portante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut. (157)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 793, che approva una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria. (158)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna. (160)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, che approva una convenzione modificativa con la Società anonima partenopea di navigazione esercente i servizi marittimi sovvenzionati del gruppo C (Isole Partenopee e Pontine). (161)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 806, relativo al sostegno del mercato granario ed al concorso dello Stato negli interessi e spese degli ammassi collettivi. (162)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934, per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare. (163)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 825, concernente la riduzione delle tariffe dei pacchi postali. (164)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, concernente la riduzione delle tariffe telefoniche interurbane. (165)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la

concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali. (166)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 884, che stabilisce l'ammontare del contributo annuale del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino. (167)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

### Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta su altri dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio ed ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione; (168)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 960, concernente la proroga di due anni al pagamento delle ultime quattro annualità dovute dalla Società per la ferrovia Adriatico-Appennino, a titolo di rimborso dei sussidi straordinari concessi per l'esercizio della ferrovia Adriatico-San-gritana; (169)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 946, con cui vengono conferiti poteri straordinari al Regio Commissario per l'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali; (170)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1150, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città vecchia di Taranto ed il regolamento tecnico per la sua attuazione; (171)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne; (172).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1102, per il riordinamento

dei servizi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato; (173)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario; (174)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per l'interpretazione autentica, della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto; (176).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'articolo 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1186, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa; (178)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1116, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia; (179)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al Commissario straordinario per l'Unione Militare; (181)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1240, concernente il canone della Società italiana radio marittima. (183)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli Onorevoli Segretari numerano i voti).

### Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una Convenzione con la Società anonima Esercizio Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno: (155)

Presenti e votanti . . . . . 354

Maggioranza . . . . . 178

Voti favorevoli . . . . . 349

Voti contrari . . . . . 5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 786, concernente i nuovi impianti radiofonici per il servizio di propaganda nazionale con i Paesi lontani: (156)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	350
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, portante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut: (157)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	349
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 793, che approva una Convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria: (158)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	350
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna (*Approvato dal Senato*): (160)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, che approva una convenzione modificativa con la Società anonima partenopea di navigazione esercente i servizi marittimi sovvenzionati del gruppo C (Isole Partenopee e Pontine): (161)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 806, relativo al sostegno del mercato granario ed al concorso dello Stato negli interessi e spese degli ammassi collettivi: (162)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934, per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare: (163)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 825, concernente la riduzione delle tariffe dei pacchi postali: (164)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, concernente la riduzione delle tariffe telefoniche interurbane: (165)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali: (166)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo annuale del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino: (167)

Presenti e votanti. . . . .	354
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Basile — Begnotti — Beelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Canelli — Cao — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempino — Meazzuoli — Chiarelli — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocea — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — De Marsanich — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito — Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero

— Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Marchi — Marchini — Marucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Mezzetti Nazzeno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Mosselli — Motolese — Motta.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Razza — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Seiarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spi-

nelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

De Collibus — Del Croix.

Menegozzi.

Pasini.

Rossi Ottorino.

Verdi.

*Sono ammalati:*

Besozzi di Carnisio.

Calza-Bini.

De Carli Nicolò — Dolfin.

Ferroni — Foschini.

Gianturco.

Marquet — Muzzarini.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Ascione.

Baccarini — Bombrini — Bottai Giuseppe.

Capoferri — Chiarini — Cilento.

Donegani.

Lembo — Lucentini.

Maraviglia.

Redaelli — Rocca.

### Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione: (168)

Presenti e votanti . . . . . 356

Maggioranza . . . . . 179

Voti favorevoli . . . . . 354

Voti contrari . . . . . 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 960, concernente la proroga di due anni al pagamento delle ultime quattro annualità dovute dalla Società per la ferrovia Adriatico-Appennino, a titolo di rimborso dei sussidi straordinari concessi per l'esercizio della ferrovia Adriatico-San-gritana: (169)

Presenti e votanti . . . . . 356

Maggioranza . . . . . 179

Voti favorevoli . . . . . 352

Voti contrari . . . . . 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 916, con cui vengono conferiti poteri straordinari al Regio commissario per l'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali: (170)

Presenti e votanti . . . . . 356

Maggioranza . . . . . 179

Voti favorevoli . . . . . 353

Voti contrari . . . . . 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1150, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città vecchia di Taranto ed il regolamento tecnico per la sua attuazione: (171)

Presenti e votanti . . . . . 356

Maggioranza . . . . . 179

Voti favorevoli . . . . . 354

Voti contrari . . . . . 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne: (172)

Presenti e votanti . . . . . 356

Maggioranza . . . . . 179

Voti favorevoli . . . . . 352

Voti contrari . . . . . 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1102, per il riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato: (173)

Presenti e votanti . . . . . 356

Maggioranza . . . . . 179

Voti favorevoli . . . . . 354

Voti contrari . . . . . 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario: (174)

Presenti e votanti . . . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	352
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per l'interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto: (176)

Presenti e votanti . . . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	354
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'articolo 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1186, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa: (178)

Presenti e votanti . . . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	354
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1116, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia: (179)

Presenti e votanti . . . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	356
Voti contrari . . . . .	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'Unione Militare: (181)

Presenti e votanti . . . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	352
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1240, concernente il canone della Società italiana radio marittima: (183)

Presenti e votanti . . . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	349
Voti contrari . . . . .	7

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barengi — Barni — Basile — Begnotti — Belevi — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Canelli — Cao — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiesa — Chirurgo — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — De Marsanich — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — MorSELLI — Motolese — Motta.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Razza — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

De Collibus — Del Croix.

Menegozzi.

Pasini.

Rossi Ottorino.

Verdi.

*Sono ammalati:*

Besozzi di Carnisio.

Calza-Bini.

De Carli Nicolò — Dolfin.

Ferroni — Foschini.

Gianturco.

Marquet — Muzzarini.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Ascione.

Baccarini — Bombrini — Bottai Giuseppe.

Capoferri — Chiarini — Cilento.

Donegani.

Lembo — Lucentini.

Maraviglia.

Redaelli — Rocca.

### Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di un'interrogazione presentata dall'onorevole Del Croix e da altri 350 Camerati.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole Ministro degli affari esteri, per conoscere che cosa il Governo italiano intenda fare in difesa della lingua e della cultura italiana a Malta, così gravemente colpite dai provvedimenti del Governo britannico contro l'insegnamento dell'italiano ed il suo uso quale lingua di amministrazione della giustizia. — (Presentata il 27 settembre 1934-XII).

« DEL CROIX, FANI, BOLZON, MARTIRE, GRAY, DI GIACOMO, FERA, DE MARSANICH, ORANO, CANELLI, GARIBALDI, FERRETTI LANDO, FARINACCI, MEZZETTI, BOTTAI, CECI, GIUNTA, NICOLATO, DE MARSICO, FELICIONI, PAOLUCCI, COSTAMAGNA, BENNI, PANUNZIO, MORELLI GIUSEPPE, CI-

LENTO, CARADONNA, ROCCA, ALFIERI, BRUCHI, COSELSCHI, SANSANELLI, IGLIORI, FRANCO, MAZZINI, GIANNANTONIO, LANFRANCONI, MARINI, POLVERELLI, SACCO, BACCI, SCORZA, ROSSI AMILCARE, BONARDI, BACCARINI, ROTIGLIANO, MAGGI, MOTTA, PAROLARI, OLIVETTI, BARAGIOLA, MARESCA DI SERRACAPRIOLA, BIANCHINI, CIARDI, AMIGUCCI, KLINGER, ARIAS, COCEANI, BORRIELLO, RIDOLFI, OPPO, GUGLIELMOTTI, TASSINARI, PAOLONI, MARAVIGLIA, GORINI, RAZZA, TRIGONA, LANTINI, PIRRONE, MEDICI DEL VASCCELLO, MILANI, PUTZOLU, MARAINI, REDENTI, GORIO, PALERMO, PALA, PELLIZZARI, UNGARO, ANGELINI, FRIGNANI, CORNI, MELCHIORI, TECCHIO, MAFFEZZOLI, FELICELLA, CINGOLANI, BURONZO, CAPRINO, CARAPELLE, DEFFENU, FERRETTI GIACOMO, GIARRATANA, VASELLI, MADIA, RICCARDI, SPINELLI FRANCESCO, MAGINI, RACHELI, SERONO, PERNA, CASTELLINO, GIANTURCO, TOMMASELLI, PAGLIANI, TREDICI, SANGIORGI, MASETTI, NANNINI, AGODI, BELELLI, GHIGI, PAVOLINI, SPINELLI DOMENICO, VECCHINI ALDO, GIOVANNINI, GIGLIOLI, GUZZELONI, D'ANNUNZIO, BONO, LARROCCA, CALZA-BINI, POTTINO DI CAPUANO, DI BELSITO PARODI GIUSINO, RONCORONI, ARDISSONE, PARISIO, ANDRIANI, PAOLINI, ORLANDI, BOMBRINI, MARCHI, BARENGHI, TARCHI, BARNI, BESOZZI DI CARNISIO, NEGROTTA CAMBIASO, NATOLI, VINCI, CATALANO, PETTINI, LUZZATI, PEVERELLI, VERGA, MENEGOZZI, CAPOFERRI, OGGIANU, MORSELLI, CAPRICRUCIANI, TRAPANI LOMBARDO, BARBARO, PAVONCELLI, VENTRELLA, ASINARI DI SAN MARZANO, SCARFIOTTI, ANITORI, BOTTARI, PACE NICOLA, MORI, MORETTI, GIORDANI, COLOMBATI, PRETI, BRUNI, LUALDI, DURINI, ALLEGRENI, TULLIO, MUZZARINI, ROSSI OTTORINO, SPIZZI, BERNOCCHIO, GASTALDI, GERVASIO, CASILLI, VEZZANI, MONGADA DI PATERNO, PIERANTONI, CHIURCO, ZINGALI, DE COLLIBUS, RAFFAELI, FREGONARA, DE REGIBUS, VARZI, BALDI, BASILE, URSO, CRISTINI, PACE BIAGIO, SUPPIEJ, ARNONI, POCHERRA, STEINER, RICCI GIORGIO, LUCENTINI, DA EMPOLI, AMATO, PROSER-

PIO, VIDAU, MARCHINI, PINCHETTI, CLAVENZANI, FIORETTI ARNALDO, ALBERICI, DEL BUFALO, FOLLIERO, MALUSARDI, ORSOLINI CENCELLI, GRÒ, SCIARRA, MAZZETTI, CARUSI, BLEINER, BORGHESE, DEL GIUDICE, CUCINI, PARISI, BERGAMASCHI, BONFATTI, ALESSANDRINI, CIANETTI, LANDI, RISPOLI, GENOVESI, DE CARLI FELICE, CHIARINI, FERRARIO, AGHEMO, ANTONELLI, GENNAIOLI, FASSINI, LOCURCIO, TUMEDEI, MORELLI EUGENIO, GAETANI, ARCIDIACONO, CAFFARELLI, PARODI, VISCO, CHIARELLI, GIUNTI, DIAZ, TARABINI, FERRETTI PIERO, ASCIONE, TANZINI, FIORETTI ERMANNO, PESENTI, VECCHINI RODOLFO, LEMBO, GANGITANO, DI MARZO VITO, MEZZI, LABADESSA, ANDREOLI, OLMO, MARCUCCI, SCOTTI, BISI, DONZELLI, COBOLLI GIGLI, ADINOLFI, BARDANZELLU, ORSI, CARLINI, PILERI, BOIDI, CIARLANTINI, REDAELLI, TRINGALI CASANUOVA, PENTIMALLI, FABBRICI, LAI, HOST VENTURI, BIBOLINI, MAZZUCOTELLI, JANNELLI, BIGGINI, BEGNOTTI, BIFANI, VIGNATI, VECCHIONI, CALVETTI, CHIESA, BONACCINI, BONOMI, ANDREOLI, COCCA, SERTOLI, LUCCHINI, GUIDI, CACCESI, TALLARICO, FOSSA, BERTAGNA, RICCHIONI, FOSSI, MIORI, SCHIASSI, VOLPE, APRILIS, ASCENZI, SAVINI, CARRETTO, ARLOTTI, USAI, SILVA, GRIFFEY, DONELLA, VIALE, PIERAZZI, MORO, CAO DI SAN MARCO, MARACCHI, FERRONI, BUTTAFOCHI, PISENTI PIERO, MANTOVANI, MAGNINI, MOTOLESE, BENINI, CUPELLO, CEMPINI MEAZZUOLI, BILUCAGLIA, FEROLDI, FERRAGATTA, MACARINI, CARMIGNANI, GUSATTI BONSEMBIANTE, MANCINI, TOSELLI, VALERY, MENDINI, PANEPINTO, VELO, PASTI, CAPIALBI, MICHELINI, LUNELLI, GALLEN, GIBERTINI, FORMENTON, BRESCIANI, BARBIELLINI AMIDEI, DALLA BONA, DENTICE DI FRASSO, MISCIATTELLI, ODDO, BARALDI, RABOTTI ».

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha chiesto che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviato a giorno da destinarsi.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

**La seduta termina alle 20.**



**Ordine del giorno per la seduta di domani**

alle ore 16.

**I. — Discussione dei seguenti disegni di legge:**

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni. (184)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il Porto di Trieste. (185)

3 — Convenzione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all'« *Avenant* » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928. (186)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1934 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, Proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934. (187)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932. (188)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1241, concernente la riduzione del saggio di interesse sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato. (189)

7 — Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1930-31. (190)

8 — Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1930-31. (191)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, relativo alle

facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti i « passaporti turistici » di durata limitata e i « buoni alberghieri ». (193)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1213, concernente modificazione del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti. (194)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1304, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e attribuzioni dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura. (196)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, che approva il progetto di allargamento delle Vie S. Tommaso, Bertola e Mercanti in Torino e di risanamento dei quartieri S. Aventino e S. Eusebio. (197)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1351, riguardante l'autorizzazione ai comuni, istituti ed enti autonomi di Case popolari ed economiche a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita. (199)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, col quale si autorizzano assegnazioni per nuove costruzioni navali. (200)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1165, riguardante modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane. (202)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1222, riflettente il quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere alla importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717. (203)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1326, riflettente la modificazione alla legge 26 giugno 1927, n. 1013, circa la pubblicazione in Tripolitania ed in Cirenaica delle leggi modificatrici dei Codici. (204)

18 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al clero. (205)

19 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, riguardante l'ampliamento della rete radiofonica nazionale. (206)

20 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, concernente la ricostituzione dei comuni distinti di Pratovecchio e di Stia, in provincia di Arezzo. (209)

21 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri. (213)

22 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise. (214)

23 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* fra l'Italia e il Messico stipulato mediante scambio di Note al Messico il 31 luglio 1934. (216)

24 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto 1934, con relativi Protocolli (finale e addizionale) di pari data. (217)

25 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi. (218)

26 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10, lettera *b*), del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della Guerra e della Marina. (220)

27 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, recante modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale. (221)

28 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1235, relativo all'esercizio delle Ferrovie Secondarie e Complementari della Sardegna. (222)

29 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione

sulla margarina e sugli altri succedanei del burro. (223)

30 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917 e 30 giugno 1934, n. 1056, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (224)

31 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. (225)

32 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, che reca disposizioni per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura. (284)

33 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti. (285)

34 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butilxilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene. (286)

35 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso d'interesse sui mutui già concessi a cooperative edilizie. (287)

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi. (248)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI